SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 223

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 24 settembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), rinnovato elle consultazioni elettorali del 27 settembre 1992, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Cosoleto;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Cosoleto, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Cosoleto (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Gianfranco Ielo, direttore aggiunto di divisione di ragioneria;

dott.ssa Patrizia Adorno, consigliere di prefettura;

dott. Antonio Festa, dirigente della Direzione provinciale del tesoro.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarco connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 208

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 27 settembre 1992, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

In particolare, il prefetto di Reggio Calabria con relazione del 7 maggio 1997 ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attività dell'amministrazione in carica indotta all'immobilismo in conseguenza delle convergenti influenze nella cosa pubblica della criminalità organizzata che, con la forza dell'intimidazione, è riuscita a permeare il tessuto economico, sociale ed amministrativo dell'ente locale.

Emblematica in proposito è la intensa rete di frequentazioni con esponenti di locali clan criminali che si tesse intorno alla maggior parte dei componenti del consiglio comunale. Le indagini svolte dalle competenti autorità investigative hanno posto in luce, particolarmente in capo ad alcuni consiglieri l'esistenza di molteplici relazioni che variano dal semplice rapporto interpersonale al rapporto interfamiliare, al rapporto di parentela. Particolare rilievo assume in tale quadro la figura di un consigliere, proprietario di un'azienda agricola, la cui gestione negli ultimi anni è pressoché interamente nelle mani della cosca «Alvaro» che, dopo aver esercitato pressione con una serie di azioni intimidatorie e delittuose, è riuscita a collocare nell'azienda i propri uomini di fiducia, sostituendoli ai precedenti lavoratori, al fine di conseguire il controllo delle attività e dei ricavi, specie in relazione alla campagna olearia.

La descritta situazione di contiguità con soggetti appartenenti alle predette cosche dimostra, ex se, la sussistenza di connivenze e di cointeressenze tra la malavita organizzata ed i componenti dell'organo politico-amministrativo dell'ente.

La marcata ingerenza dell'attività criminale nella cosa pubblica trova riscontro e conferma nell'inerzia che caratterizza l'azione amministrativa della compagine in carica, da cui non promana alcun segnale di concreta attenzione verso le esigenze primarie della collettività e da cui scaturisce il totale disinteresse della popolazione rispetto all'andamento della vita politico-amministrativa del Paese.

La funzionalità dei servizi comunali è ostacolata da gravi carenze.

In particolare, risulta pressoché inesistente l'attività dei vigili urbani· l'unico vigile presente non veste mai l'uniforme e presta servizio con la propria autovettura perché l'amministrazione non ha, verosimilmente, i fondi necessari per l'acquisto del vestiario e dell'automezzo di servizio.

La raccolta dei rifiuti solidi urbani, a causa di carenze organiche e strutturali, viene svolta saltuariamente dal servizio di nettezza urbana, dotato di un solo automezzo, ad ogni guasto meccanico del quale corrisponde, per giorni, la totale paralisi del servizio.

Risulta, inoltre, che l'amministrazione comunale non abbia assunto alcuna iniziativa nel settore delle opere pubbliche, al di fuori di interventi contingenti, per la cui esecuzione sono sempre state attivate dalla giunta municipale le procedure di somma urgenza. Particolarmente insussistenti si sono rivelate le opere di manutenzione e controllo della rete fognante, che risulta creare frequenti problemi dovuti alla sua vetustà.

Altra vicenda che denota l'immobilismo dell'amministrazione è quella inerente il vasto patrimonio comunale costituito da terreni coltivati ad uliveto e seminativo I predetti terreni sono, da tempo, abusivamente occupati da pluripregiudicati appartenenti a varie cosche mafiose operanti sul territorio, contro i quali gli amministratori locali non hanno dato corso ad alcuna iniziativa tesa alla reimmissione in possesso dei beni o alla regolarizzazione del rapporto. A tal fine l'unica attività è stata posta in essere dal commissario straordinario protempore che ha amministrato l'ente tra il gennaio ed il novembre 1992; tuttavia non tutte le ordinanze di sgombero dei terreni di proprietà comunale, dal medesimo emesse, sono state poi condotte ad esecuzione da parte dell'amministrazione in carica, specie quelle nei confronti di noti pluripregiudicati e mafiosi. Il perdurare della detenzione *sine titulo* dei terreni comunali da parte di soggetti appartenenti alla criminalità organizzata ha, altresì, costituito concreto ostacolo alla collocazione ed alla realizzazione della discarica dei rifiuti solidi urbani per la quale, fin dal settembre 1991, l'assessorato regionale all'urbanistica-assetto del territorio aveva proceduto all'approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione dell'opera per l'importo complessivo di lire ottocento milioni.

Il clima di grave condizionamento e di evidente degrado in cui versa il consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato nei confronti dell'amministrazione comunale di Cosoleto.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto con la citata relazione, che si intende qui integralmente richiamata e, nelle more dell'adozione del provvedimento, ritenuti sussistenti i presupposti di necessità e di urgenza, con proprio decreto n. 925/97 del 19 luglio 1997 ne ha disposto la sospensione.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Cosoleto (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 28 agosto 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'interno
NAPOLITANO

97A7419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, presenta collegamenti diretti ed indiretti tra parte dei componenti del civico consesso e la criminalità organizzata, rilevati dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali collegamenti con la criminalità organizzata espongono gli amministratori stessi a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Sinopoli;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Sinopoli, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 settembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Sinopoli (Reggio Calabria) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Rosario Fusaro, direttore di sezione di ragioneria;

dott.ssa Francesca Iannò, direttore di sezione di ragioneria;

dott. Carmelo Femia, dirigente intendenza di Finanza in quiescenza.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 8 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1997
Registro n. 2 Interno, foglio n. 207

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, presenta forme di condizionamento da parte della criminalità organizzata, che compromettono la libera determinazione e l'imparzialità degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi, con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Invero, il prefetto di Reggio Calabria, con relazione del 7 giugno 1997, ha evidenziato la sussistenza di gravi elementi di compromissione dell'attività amministrativa dell'ente, conseguente alle convergenti influenze nella cosa pubblica della criminalità organizzata che, con la forza dell'intimidazione, è riuscita a permeare il tessuto economico, sociale ed amministrativo, indotto all'immobilismo.

In particolare, da indagini condotte dai competenti organi, è stata accertata la presenza sul territorio di uno dei maggiori sodalizi mafiosi, facente capo agli «Alvaro-Violi-Macrì», che ha determinato paura, diffidenza, incertezza ed indifferenza nella popolazione locale, generando, tra l'altro, una situazione di stallo sociale, culturale ed economico.

Sintomatico della descritta situazione di immobilismo è il contesto in cui si è svolta la decorsa competizione elettorale, durante la cui campagna elettorale non si è tenuta alcuna manifestazione politica pubblica d'iniziativa dei partiti.

Dagli accertamenti approfonditamente effettuati dagli organi investigativi, risulta che alcuni componenti quel civico consesso hanno stretti collegamenti, per ragioni di parentela, affinità ed assidue frequentazioni con gli esponenti ed affiliati della richiamata organizzazione criminale, in conseguenza dei quali si è determinata una vera e propria occupazione dell'ente da parte del sodalizio mafioso.

Altresì significativa è la circostanza che il comune di Sinopoli annovera nel suo organico un dipendente molto vicino alla predetta cosca mafiosa.

Tali elementi delineano una quadro di stretta cointeressenza tra le famiglie di stampo mafioso dominanti in quel territorio e l'amministrazione dell'ente.

La marcata ingerenza dell'attività criminale nella cosa pubblica trova riscontro e conferma nella assoluta carenza da parte della compagine in carica di segnali positivi di attenzione verso le esigenze primarie della collettività, che manifesta, altresì, totale disinteresse rispetto all'andamento della vita politico-amministrativa del Paese.

L'inerzia dell'amministrazione si riflette sulla gestione dei servizi pubblici: il servizio di nettezza urbana è svolto in mancanza di una discarica; la rete fognante presenta i segni dell'incuria; l'attività dei vigili urbani è pressoché inesistente in quanto un solo vigile è attualmente in servizio; l'abusivismo edilizio è generalizzato ed i pochi provvedimenti di demolizione adottati sono rimasti ineseguiti.

Merita particolare attenzione il settore delle concessioni dei terreni demaniali per usi agricoli; infatti il comune risulta proprietario di numerosi appezzamenti di terreni, di fatto gestiti da occupanti abusivi, verso cui gli ammistratori comunali nulla hanno fatto per imporre il pagamento di un canone o predisporre gli atti dovuti per estromettere gli occupanti stessi e rientrare nella piena disponibilità dei beni sopracitati.

Risulta inoltre che, nel settore delle opere pubbliche, l'amministrazione comunale, dal 1992 ad oggi, ha aggiudicato con il metodo della licitazione privata solo un irrilevante numero di opere pubbliche, ricorrendo principalmente alle procedure di somma urgenza senza, tra l'altro, effettuare la verifica della sussistenza dei relativi presupposti.

Il clima di grave condizionamento e di evidente degrado in cui versa il consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica, utilizzata per il perseguimento di fini contrari al pubblico interesse, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

La descritta condizione di assoggettamento esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra esponenti dell'ente locale e la criminalità organizzata, a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore deterioramento ed inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi dello Stato in direzione dell'amministrazione comunale di Sinopoli.

Il prefetto di Reggio Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato l'avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli, con la citata relazione, che si intende qui integralmente richiamata, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 925/97/Segr.Sic. del 26 luglio 1997 la sospensione, con la conseguente nomina di una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza e all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Sinopoli (Reggio Calabria), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 4 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7420

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Thiene.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Thiene (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da tredici consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Thiene (Vicenza) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Filippo Rubino è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Thiene (Vicenza), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 agosto 1997, da tredici membri del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Vicenza, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1449/97/Gab. del 29 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Thiene (Vicenza) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Filippo Rubino.

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Oltre il Colle.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Oltre il Colle (Bergamo) ed il sindaco nella persona del signor Paolo Maurizio;

Considerato che, in data 6 agosto 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Oltre il Colle (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Oltre il Colle (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Paolo Maurizio.

Il citato amministratore, in data 6 agosto 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, a causa delle dimissioni, in data 31 luglio 1997, rassegnate dall'intera giunta, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Bergamo, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Adriano Eustacchio Coretti, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Oltre il Colle (Bergamo).

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Labico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Labico (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da otto consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Labico (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Carmela Mirabella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Labico (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 11 settembre 1997, da otto membri del corpo consiliare.

Le dimissioni di sette consiglieri, rese con atti separati contemporaneamente presentati ai protocollo dell'ente, alle quali si aggiungono quelle rassegnate nella stessa giornata da un altro componente del civico consesso, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Roma, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dai comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 13454/2167/95/GAB. dell'11 settembre 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima dei consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Labico (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Carmela Mirabelia.

Roma, 13 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Tollo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Tollo (Chieti) ed il sindaco nella persona del dott. Gigino Di Pillo;

Considerato che, in data 27 agosto 1997, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Tollo (Chieti) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Tollo (Chieti) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Gigino Di Pillo.

Il citato amministratore, in data 27 agosto 1997, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quamto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Tollo (Chieti).

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7424

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di San Vito Chietino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993 sono stati eletti il consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) ed il sindaco, nella persona del sig. Gianfranco Basterebbe;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 47 del 19 agosto 1997, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di San Vito Chietino;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, e 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Carlo Torlontano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) è stato rinnovato in seguito alle consultazioni elettorali del 21 novembre 1993, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Gianfranco Basterebbe.

Successivamente, in data 22 luglio 1997, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 47 del 19 agosto 1997 da nove componenti.

Il prefetto di Chieti, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 18, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2627/13.Gab. del 26 agosto 1997, adottato a norma del citato art. 39, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Vito Chietino (Chieti) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Carlo Torlontano.

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7425

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Gandino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Gandino (Bergamo) ed il sindaco nella persona del sig. Marco Ongaro;

Considerato che, con sentenza in data 7 agosto 1997 del tribunale civile di Bergamo, non impugnata nei termini di legge, il predetto amministratore è stato dichiarato ineleggibile e, per l'effetto, è decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Gandino (Bergamo) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Gandino (Bergamo) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Marco Ongaro.

Successivamente, a seguito di un ricorso proposto da alcuni consiglieri comunali, con sentenza emessa dal tribunale civile di Bergamo in data 7 agosto 1997, non impugnata nei termini di legge, il citato amministratore, unitamente a due consiglieri, tra cui il vice sindaco, è stato dichiarato ineleggibile e, per l'effetto, è decaduto dalla carica elettiva.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Nel caso di specie, considerato che anche il vice sindaco è decaduto dalla carica per effetto della sopramenzionata sentenza, l'ente è stato posto in condizioni di impossibilità di funzionamento.

Il prefetto di Bergamo, pertanto, allo scopo di assicurare la gestione dell'ente, ha disposto, ai sensi dell'art. 19 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383, la nomina di un commissario prefettizio, nella persona del dott. Gennaro Terrusi, con i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Gandino (Bergamo).

Roma, 13 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7426

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Cadore.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995 sono stati eletti il consiglio comunale di Pieve di Cadore (Belluno) ed il sindaco nella persona del dott. Roberto Faccin;

Considerato che, in data 21 agosto 1997, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pieve di Cadore (Belluno) è sciolto.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pieve di Cadore (Belluno) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 19 novembre 1995, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Roberto Faccin.

Il citato amministratore, in data 21 agosto 1997, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, ai sensi dell'art. 20, comma 3, della legge 25 marzo 1993, n. 81.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale alle dimissioni del sindaco conseguono la decadenza della giunta e lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pieve di Cadore (Belluno).

Roma, 13 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7427

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 settembre 1997.

Scioglimento del consiglio comunale di Castellana Grotte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Castellana Grotte (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Castellana Grotte (Bari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Donato Cafagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insedianento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 15 settembre 1997

SCÀLFARO

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Castellana Grotte (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 23 aprile 1995, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 26 agosto 1997, da dodici membri del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Bari, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)* n. 2), della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1578/13.3/Gab. del 28 agosto 1997, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Castellana Grotte (Bari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Donato Cafagna.

Roma, 9 settembre 1997

Il Ministro dell'interno: NAPOLITANO

97A7428

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 1997.

Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, relativa alla istituzione del Ministero dell'ambiente ed in particolare l'art. 8, comma 4;

Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante disposizioni transitorie ed urgenti per il funzionamento del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1987, n. 306, relativo al regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, concernente norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, ed in particolare l'art. 16 che inserisce il Corpo forestale dello Stato tra le Forze di polizia;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, contenente norme quadro in materia di aree naturali protette;

Visto in particolare l'art. 21 della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394, il quale prevede che la sorveglianza nelle aree protette di rilievo internazionale e nazionale è esercitata dal Corpo forestale dello Stato e che per l'espletamento di tali servizi e di quant'altro affidato al Corpo medesimo dalla legge stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono individuate le strutture ed il personale del Corpo da dislocare presso il Ministero dell'ambiente e presso gli enti parco, sotto la dipendenza funzionale degli stessi, secondo modalità stabilite dal decreto medesimo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro dell'agricoltura e foreste in data 19 luglio 1993, con il quale è stato dislocato un contingente di personale del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente, in applicazione parziale del disposto di cui all'art. 21, comma 2, della citata legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto in particolare l'art. 5 di detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il quale prevede l'individuazione delle strutture del Corpo forestale dello Stato da dislocare presso gli enti parco nazionali;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali-statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1987 con il quale sono stati individuati i coordinamenti a livello regionale, provinciale e distrettuale del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1994 con il quale si è individuata, nel coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, l'unità che sovraintende e coordina l'attività dei comandi stazione del Corpo forestale dello Stato con circoscrizione territoriale ricadente in un parco nazionale, per l'esercizio della sorveglianza delle aree naturali forestali di rilievo internazionale o nazionale;

Ritenuto quindi opportuno procedere a dare esecuzione a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilendo la dislocazione dei coordinamenti territoriali del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente e dei relativi contingenti di personale presso gli enti parco nazionali, determinando le modalità di dipendenza funzionale dagli stessi;

Su proposta del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Decreta:

Art. 1.

1. Presso ogni ente parco nazionale, costituito o adeguato ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è dislocato, ai sensi dell'art. 21 della medesima legge, un coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione che comprende tutti i comuni il cui territorio è in tutto od in parte inserito nel parco medesimo.

2. Il coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente opera, con vincolo di dipendenza funzionale dall'ente parco nazionale, nel risetto

della unitarietà di struttura ed organizzazione gerarchica del personale del Corpo forestale dello Stato, per il tramite dell'ufficiale del Corpo forestale dello Stato preposto al coordinamento stesso.

3. Ad ogni coordinamento territoriale è assegnato personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato la cui specifica formazione sarà assicurata mediante corsi di specializzazione organizzati d'intesa con il Ministero dell'ambiente sulle materie di cui all'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto. Il personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, è dislocato presso ogni coordinamento territoriale, ivi comprese le stazioni forestali, nei contingenti ed entro le date stabiliti nella tabella *B* allegata al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

4. Nei concorsi pubblici per la nomina ad allievo agente del Corpo forestale dello Stato sarà esplicitamente previsto il numero dei posti da ricoprire presso le stazioni forestali dei coordinamenti territoriali per l'ambiente.

Art. 2.

1. Ogni coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, nella propria circoscrizione, oltre allo svolgimento delle funzioni proprie del Corpo medesimo, provvede alle dipendenze funzionali dell'ente parco:

a) allo svolgimento dei compiti di sorveglianza e custodia del patrimonio naturale nelle aree protette;

b) ad assicurare il rispetto del regolamento del piano del parco, nonché delle ordinanze dell'ente parco;

c) agli adempimenti connessi alla inosservanza delle misure di salvaguardia;

d) ad assistere l'ente parco nell'espletamento dell'attività necessarie alla conservazione ed alla valorizzazione del patrimonio naturale nell'ambito delle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettere *a), b)* e *c)* della legge n. 394/1991;

e) allo svolgimento di tutte le attività connesse ai compiti di cui alle lettere precedenti.

Art. 3.

1. Rimangono a carico del bilancio di previsione del Ministero per le politiche agricole gli oneri relativi agli assegni fissi spettanti al personale del Corpo forestale dello Stato, nonché all'armamento ed all'equipaggiamento.

2. Gli oneri per il trattamento economico di missione e lavoro straordinario del personale del Corpo forestale dello Stato effettuati per conto degli enti parco, per la ulteriore formazione specifica del medesimo personale, nonché quelli connessi al funzionamento, alla manutenzione ed al potenziamento delle strutture e mezzi necessari per la sorveglianza, ivi compresi i reparti a cavallo, sono posti a carico degli appositi capitoli di bilancio degli enti medesimi.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
PRODI

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

Il Ministro per le politiche agricole
PINTO

ALLEGATO *A*

Tabella *A* - Principali argomenti del corso per il personale del Corpo forestale dello Stato destinato ai compiti di sorveglianza nei parchi nazionali.

Fase	Contenuti
1. Introduzione	Principi fondamentali in materia di tutela ambientale Nozioni di area protetta contenuti e finalità Classificazione Procedura di istituzione - Legge n. 394/1991 Dati statistici relativi alle aree protette in Italia
2 Legislazione	Quadro normativo completo in materia di tutela e di gestione delle aree protette Convenzioni internazionali Direttive CEE Legislazione nazionale e regionale Pianificazione territoriale Gestione del territorio e norme operanti nel comparto forestale ed ambientale Norme attinenti le aree protette - Leggi n. 394/1986 e n. 394/1991 Gestione delle aree protette
3 Il CFS come corpo di polizia e i suoli compiti specifici nella sorveglianza delle aree naturali protette	Il CFS come forza di polizia (legge n. 121/1981) e suoi compiti specifici (legge n. 394/1991) Principi dei PG con riguardo alle aree protette. bracconaggio, danneggiamento, abusivismo ecc. Principi di procedura penale Specifica dei reati ambientali - Riferimenti normativi
4. Il servizio di istituto nei parchi nazionali e delle aree protette regionali	Compiti del CFS (art. 21, legge n. 394/1991) e rapporti con il Ministero dell'ambiente
5. Danno ambientale	Riferimenti normativi Procedura di valutazione Costituzione di parte civile di Ministeri e associazioni
6. Sviluppo socio economico e aree protette	Dimensione interdisciplinare dei problemi ambientali Microeconomia e macroeconomia Sviluppo socio economico e aree protette
7. Esercitazioni	Esercitazioni pratiche Escursioni didattiche Esperimenti - uso di strumentazione scientifica e tecnica

ALLEGATO *B*

Tabella *B* - Definizione del contingente da dislocare

Coordinamenti territoriali Corpo forestale dello Stato per l'ambiente con circoscrizione coincidente con il territorio nei parchi nazionali	Personale da dislocare entro il 30 giugno 1997	N. totale personale da dislocare entro il 31 dicembre 1997
Coordinamento territoriale arcipelago Toscano	27	27
Coordinamento territoriale arcipelago della Maddalena	15	15
Coordinamento territoriale Aspromonte	40	78
Coordinamento territoriale Dolomiti Bellunesi	30	30
Coordinamento territoriale foreste Cosentinesi	41	41
Coordinamento territoriale monti Sibillini	50	70
Coordinamento territoriale Pollino	95	190
Coordinamento territoriale Cilento e Vallo di Diano	75	180
Coordinamento territoriale Gargano	30	120
Coordinamento territoriale Gran Sasso e monti della Laga	80	150
Coordinamento territoriale Maiella	50	75
Coordinamento territoriale Val Grande	16	16
Coordinamento territoriale Vesuvio	11	15
Coordinamento territoriale Stelvio	40	60

97A7429

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 giugno 1997, n. 322.

Regolamento recante norme sulle condizioni di ammissibilità all'Albo unico nazionale dei promotori finanziari.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, e, in particolare l'articolo 23, commi 4 e 5, il quale prevede l'istituzione presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dell'Albo unico nazionale dei promotori finanziari e la determinazione dei requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione al predetto Albo, con regolamento adottato dal Ministro del tesoro sentita la CONSOB;

Visto l'articolo 66, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 415/1996;

Sentito il parere della CONSOB, trasmesso con nota dell'11 dicembre 1996;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997, il quale, in particolare, ha invitato ad evitare un rinvio ad altro testo normativo per l'individuazione dei requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione al suddetto Albo;

Ritenuto di non poter raccogliere l'invito del Consiglio di Stato, in quanto risulta prioritaria l'esigenza di assicurare l'uniformità nel trattamento dei requisiti di onorabilità prescritti agli operatori del mercato finanziario;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400/1988, in data 5 maggio 1997;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Requisiti di onorabilità

1. Possono essere iscritti all'Albo dei promotori finanziari, di cui all'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, (di seguito definito Albo), coloro che sono in possesso dei requisiti di onorabilità previsti ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996 per gli esponenti aziendali delle SIM.

2. Sino all'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo n. 415/1996, possono essere iscritti all'Albo coloro che presentano i requisiti di onorabilità richiesti dall'articolo 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 2.

Requisiti di professionalità

1. Coloro che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, rilasciato a seguito di corso di durata quinquennale, o un titolo di studio estero equipollente.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo occorre, altresì, superare una prova valutativa indetta dalla CONSOB e costituita da un esame scritto e un esame orale, secondo le modalità stabilite dalla CONSOB medesima.

3. Sono esonerati dal superamento della prova di cui al comma 2 coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dalla CONSOB sulla base dei criteri valutativi individuati dall'articolo 3.

Art. 3.

Criteri valutativi della esperienza professionale

1. L'accesso all'Albo dei promotori finanziari è consentito a coloro che hanno acquistato una specifica esperienza pofessionale nello svolgimento di una delle sottoindicate attività:

a) agente di cambio iscritto al ruolo unico o al ruolo speciale, tenuti dal Ministero del tesoro;

b) negoziatore abilitato ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 1;

c) funzionario di banca addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996 o al settore della commercializzazione di prodotti finanziari della banca, ovvero personale preposto ad una dipendenza o ad un'altra unità operativa, o comunque responsbile della stessa, addetto ad uno dei predetti settori di attività autorizzate;

d) funzionario di impresa di investimento addetto ad uno dei settori di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, ovvero personale prepsto ad un'unità operativa, o comunque responsabile della stessa, di un settore di attività autorizzate ai sensi del decreto legislativo n. 415/1996, ovvero responsabile del controllo interno.

2. Le attività di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 devono essere state svolte per uno o più periodi di tempo complessivamente pari ad almeno tre anni.

3. La documentazione da produrre per l'attestazione del posseddo dei requisiti professionali di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 deve includere una dichiarazione autenticata resa dal rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale, attestante l'ufficio al quale il richiedente l'iscrizione all'Albo è stato addetto, le mansioni ricoperte ed il relativo periodo di svolgimento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 30 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 1997
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 47

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D P R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il testo dell'art 23, commi 4 e 5, del D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, è il seguente

«4 È istituito presso la CONSOB l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari

5. Il Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentita la CONSOB, determina i requisiti di onorabilità e di professionalità per l'iscrizione all'Albo previsto dal comma 4. I requisiti di professionalità per l'iscrizione all'Albo sono accertati sulla base di rigorosi criteri valutativi che tengano conto della pregressa esperienza professionale, validamente documentata, ovvero sulla base di prove valutative indette dalla CONSOB»

— Il testo dell'art 66, comma 1, lettera *b)*, del D.Lgs. numero 415/1995 è il seguente

«1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 2 gennaio 1991, n. 1, con la decorrenza indicata nelle rispettive lettere:

a) (omissis),

b) l'art. 3, comma 2, lettere *b), c)* e *d)*, dall'entrata in vigore del provvedimento previsto dall'art. 7, comma 1».

Note all'art 1

— Il testo dell'art 7 del D.Lgs. n. 415/1996 è il seguente.

«Art. 7 *(Requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali)* — 1 I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM devono possedere i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti dal Ministro del tesoro, con regolamento adottato sentite la Banca d'Italia e la CONSOB.

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro sessanta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla CONSOB.

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2».

– Il testo dell'art 3, comma 2, lettera *b)*, della legge 2 gennaio 1991, n. 1, è il seguente

«2 La CONSOB autorizza l'esercizio delle attività di cui all'art. 1, comma 1, e dispone l'iscrizione all'albo delle società indicando le attività per le quali le società stesse sono autorizzate, sulla base dell'accertamento della sussistenza dei seguenti requisiti, oltre che della conformità dello statuto sociale alle disposizioni della presente legge:

a) (omissis),

b) gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i soci accomandatari devono possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art 1, quarto comma, lettera *c)*, della citata legge n 77 del 1983, e non devono trovarsi in una delle condizioni di esclusione dai locali della borsa previste dall'art. 8 della legge 20 marzo 1913, n 272, né essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni. Gli amministratori, i direttori gnerali e i dirigenti cui sono conferiti poteri di rappresentanza nonché i soci accomandatari devono altresì avere svolto per uno o più periodi,

complessivamente non inferiori ad un triennio, funzioni di amministratore o funzioni di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, assicurativo o finanziario, o in società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, o in società commissionarie ammesse agli anti recinti alle grida delle borse valori, o in società di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, o in società di intermediazione mobiliare, o avere esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge, ovvero avere svolto funzioni di procuratore generale o rappresentante alle grida di agenti di cambio».

— Il testo dell'art. 1, quarto comma, lettera *d)* (già *c)*, della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, è il seguente: «*d)* se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause d'ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti muniti di rappresentanza ed i sindaci della società di gestione abbiano riportato condanne, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, o per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni ovvero siano o siano stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione. Agli amministratori, ai direttori generali e a coloro che rivestono cariche che comportano l'esercizio di funzioni equivalenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1985, n. 350».

Note all'art. 3:

— Il ruolo unico e il ruolo speciale degli agenti di cambio sono stati previsti dall'art. 7, comma 4, e dall'art. 19, comma 2, della legge n. 1/1991, di cui si riportanto i testi:

«Art. 7 *(Attività di negoziazione nei mercati regolamentati)*, comma 4. — Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare, nonché quelli di cui le società di intermediazione mobiliare si avvalgono ai sensi del comma 2, sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività loro consentite dal presente articolo esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti, ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 19 *(Disposizioni relative agli agenti di cambio e alle società commissionarie di borsa)*, comma 2. Dalla data di entrata invigore della presente legge non sono più banditi concorsi per la nomina di agenti di cambio. I ruoli degli agenti di cambio istituiti presso il Ministero del tesoro sono unificati in un unico ruolo nazionale».

— Il testo dell'art. 7, comma 2, della legge n. 1/1991 è il seguente: «2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, nei mercati regolamentati di cui agli articoli 20 e 23 le società di intermediazione mobiliare devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di agenti di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno sono abilitati di diritto».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 415/1996 è il seguente:

«3. Per "servizi d'investimento" si intendono le seguenti attività, quando hanno per oggetto strumenti finanziari:

a) negoziazione per conto proprio;

b) negoziazione per conto terzi;

c) collocamento, con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

d) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

e) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione».

97G0358

DECRETO 22 settembre 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1997 è pari a 40.324 miliardi;

Decreta:

Per il 30 settembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 dicembre 1997 fino al limite massimo in valore nominale di L. 6.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1997.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, eslcusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 settembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del Debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A7463

DECRETO 22 settembre 1997.

Emissione della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1997 è pari a 40.324 miliardi;

Decreta:

Per il 30 settembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, della prima tranche dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centottantadue giorni con scadenza il 31 marzo 1998 fino al limite massimo in valore di lire 10.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 settembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A7464

DECRETO 22 settembre 1997.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1997, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dal 22 settembre 1997;

Visto l'art. 3, comma 4, della legge 23 dicembre 1996, n. 664, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, che fissa in miliardi 61.400 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1997 è pari a 40.324 miliardi;

Decreta:

Per il 30 settembre 1997 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 30 settembre 1998 fino al limite massimo in valore nominale di lire 11.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1998.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 13 e 14 del decreto 15 settembre 1997 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 13 del giorno 25 settembre 1997, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 8 e 9 del citato decreto ministeriale 15 settembre 1997.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A7465

DECRETO 22 settembre 1997.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni relativi all'emissione del 15 settembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 1996, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro a partire dall'esercizio finanziario 1997;

Visti i propri decreti del 5 settembre 1997 che hanno disposto per il 15 settembre 1997 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a novantuno, centottantadue e trecentosessantacinque giorni senza l'indicazione del prezzo base di collocamento;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Ritenuto che in applicazione dell'art. 2 del menzionato decreto ministeriale 5 dicembre 1996 occorre indicare con apposito decreto, per ogni scadenza, i prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1997;

Considerato che nel verbale di aggiudicazione dell'asta dei buoni ordinari del Tesoro per l'emissione del 15 settembre 1997 sono indicati, tra l'altro, gli importi delgi interessi pagati per le tre tranches dei titoli emessi;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1997 il prezzo medio ponderato è risultato pari a L. 98,53 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 97,02 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 94,20 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

La spesa per interessi, gravante sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, ammonta a L. 51.354.594.000 per i buoni a novantuno giorni con scadenza 15 dicembre 1997; quella gravante sul corrispondente capitolo dello stato di previsione del Ministro del tesoro per il 1998 ammonta a L. 119.020.905.000 per i titoli a centottantadue giorni con scadenza 16 marzo 1998 e a L. 290.174.257.500 per i titoli a trecentosessantacinque giorni con scadenza 15 settembre 1998.

A fronte delle predette spese, viene assunto il relativo impegno.

Il prezzo minimo accoglibile è risultato pari a L. 98,18 per i B.O.T. a novantuno giorni, a L. 96,34 per i B.O.T. a centottantadue giorni e a L. 92,90 per i B.O.T. a trecentosessantacinque giorni.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 settembre 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A7466

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 16 luglio 1997, n. 323.

Regolamento recante l'individuazione dei servizi e relative funzioni nell'ambito degli uffici dirigenziali del Dipartimento della funzione pubblica.

IL MINISTRO
PER LA FUNZIONE PUBBLICA

Visto l'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, concernente «Istituzione, attribuzioni ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536, con il quale, in attuazione dell'articolo 27 della legge 29 marzo 1983, n. 93, è stato emanato il regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica;

Visto l'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, con il quale è stato adottato il regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, e delle relative funzioni, del Dipartimento della funzione pubblica;

Ritenuta l'esigenza di procedere, su proposta dei rispettivi dirigenti generali direttori degli uffici, all'individuazione delle strutture di livello dirigenziale non generale nelle quali si articolano gli uffici del Dipartimento della funzione pubblica ed all'individuazione

delle relative funzioni, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, acquisita rispettivamente con le note protocollo DAGL/27720/95 del 26 giugno 1997 e protocollo 1.1.4/27720/95 del 16 luglio 1997 e con la nota protocollo 164397 del 27 giugno 1997;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 luglio 1997;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale del Dipartimento di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321, sono individuate le strutture dirigenziali denominate «Servizi» alle quali sono attribuite le funzioni indicate negli articoli che seguono.

2. Alla direzione dei Servizi sono preposti funzionari con la qualifica di «dirigente».

Art. 2.

1. L'ufficio del capo del Dipartimento si articola nei seguenti servizi:

A) *Formazione:*

analisi e programmazione dell'aggiornamento del personale in attività di servizio;

rapporti con la Scuola superiore della pubblica amministrazione, ed istruttoria dei provvedimenti concernenti il funzionamento della scuola stessa, di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica nonché attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione nei confronti della predetta scuola e del FORMEZ - Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno;

formazione ed aggiornamento del personale;

attività di indirizzo e vigilanza sul FORMEZ - Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno;

programmazione ed attività di controllo del progetto RIPAM relativo all'accesso e formazione di personale negli enti locali del Mezzogiorno.

B) *Progetti finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle amministrazioni:*

promozione, selezione, valutazione dei progetti presentati da amministrazioni pubbliche.

C) *Informazione statistica e gestione del sistema automatizzato delle informazioni:*

indagini statistiche sulle attività delle amministrazioni pubbliche e sul pubblico impiego e istruttoria degli atti di vigilanza sull'ISTAT;

organizzazione e funzionamento di banche dati informatizzate relative all'albo dei dipendenti civili dello Stato, all'albo dei dirigenti pubblici, all'albo dei dipendenti italiani operanti presso organizzazioni internazionali all'estero, all'anagrafe delle prestazioni dei pubblici dipendenti;

acquisizione, attraverso il sistema informativo del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, dei flussi finanziari relativi ai costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, delle amministrazioni pubbliche, per i quali è prevista la determinazione delle relative informazioni d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi degli articoli 63, 64 e 65 del decreto legislativo n 29/1993;

esame del conto annuale delle spese sostenute per il personale dalle amministrazioni pubbliche nonché dagli enti pubblici economici e dalle aziende che producono servizi di pubblica utilità;

organizzazione e funzionamento del sistema informativo del Dipartimento della funzione pubblica.

D) *Coordinamento e rapporti istituzionali - Relazione al Parlamento:*

attività di supporto studio e collaborazione all'ufficio del capo del Dipartimento;

coordinamento con gli uffici del Dipartimento e con quelli ausiliari del Ministro;

rapporti con il segretariato generale e con gli altri organi istituzionali;

predisposizione della relazione annuale al Parlamento ed esame delle relazioni di altri organi ai fini di eventuali iniziatie legislative.

Art. 3.

1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale si articola nei seguenti servizi:

A) *Affari generali e personale:*

gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi;

gestione del personale in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica;

archivio generale;

servizi ausiliari di carattere generale;

attuazione, nell'ambito delle strutture del Dipartimento, delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siccome modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

B) *Affari amministrativo-contabili:*

gestione degli affari finanziari e contabili;

svolgimento delle attività contrattuali;

definizione residuale della posizione giuridica ed economica del personale degli enti soppressi.

C) *Affari internazionali:*

rapporti con l'Unione europea, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, l'Unione dell'Europa occidentale e con gli altri organismi inter-

nazionali nonché con le istituzioni di altri Paesi che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione e del pubblico impiego;

rapporti con l'Istituto europeo di amministrazione pubblica di Maastricht;

libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'amministrazione pubblica;

scambi formativi di funzionari pubblici con istituzioni e paesi dell'Unione europea;

attuazione delle direttive CEE in materia di riconoscimento di titoli di studio conseguiti in altri Paesi ai fini dell'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione italiana.

D) *Stampa, documentazione e biblioteca:*

rassegna della stampa quotidiana e periodica;

redazione della rivista «Funzione pubblica» e di altre pubblicazioni in materia di pubblica amministrazione e di pubblico impiego;

raccolta di documentazione e informazioni;

gestione della biblioteca del Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 4.

1. L'Ufficio per l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi:

A) *Strutture delle pubbliche amministrazioni:*

verifica della funzionalità delle strutture delle pubbliche amministrazioni ed emanazione di direttive periodiche alle amministrazioni per la ridefinizione degli uffici ex articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

predisposizione o esame di provvedimenti per il riordino o la fusione di ministeri e di amministrazioni ad ordinamento autonomo e per l'istituzione di enti o di organismi indipendenti per la regolazione di servizi di rilevante interesse pubblico;

predisposizione o esame di provvedimenti per il riordino, soppressione o fusione di enti pubblici non economici o di organi collegiali dello Stato;

predisposizione o esame di provvedimenti o proposte concernenti l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e di altro livello dirigenziale, e delle relative funzioni, delle amministrazioni pubbliche;

attività di consulenza tecnico-giuridica con espressione di pareri su quesiti in materia di strutturazione, organizzazione e funzionamento delle pubbliche amministrazioni in genere.

B) *Carichi di lavoro:*

verifica delle rilevazioni dei carichi di lavoro delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca vigilati dalle predette amministrazioni, ai fini della quantificazione del fabbisogno di personale;

emanazione di direttive periodiche per la predisposizione delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro delle pubbliche amministrazioni;

esame delle metodologie proposte e dei relativi esempi applicativi, ai fini dell'espressione del giudizio di congruità;

verifica dei risultati della rilevazione dei carichi di lavoro mediante l'analisi dei dati riportati su prospetti cartacei nonché su supporti informatici;

verifica tecnica, d'intesa con il Ministero del tesoro, delle proposte di quantificazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sulla base delle rilevazioni dei carichi di lavoro;

attività di consulenza tecnico-giuridica su quesiti in materia di carichi di lavoro.

C) *Dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni:*

predisposizione, previa verifica delle condizioni e degli adempimenti preliminari alle proposte, dei provvedimenti di definizione delle dotazioni organiche del personale delle amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e connesse attività di informazione alle organizzazioni sindacali;

rapporti con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'analisi e del controllo degli oneri finanziari sulle proposte di definizione delle dotazioni organiche;

esame dei provvedimenti di determinazione delle dotazioni organiche degli enti pubblici non economici e degli enti di ricerca ai fini della loro approvazione da parte delle amministrazioni vigilanti;

emanazione di direttive per la ridefinizione periodica delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni.

D) *Monitoraggio delle linee di attività delle pubbliche amministrazioni:*

analisi e monitoraggio delle linee di attività omogenee delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 18, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, allo scopo di definire, di concerto con il Ministero del Tesoro, i parametri per il dimensionamento delle dotazioni organiche del personale;

verifica periodica degli scostamenti tra i parametri definiti e le proposte avanzate dalle amministrazioni in ordine alla determinazione delle dotazioni organiche;

costituzione di una banca-dati per la classificazione e omogeneizzazione delle linee di attività nonché individuazione di strumenti informatici idonei alla gestione dei dati, che consentano la ricerca, il confronto, l'analisi per le linee di attività o per loro raggruppamenti;

proposte per l'introduzione di correttivi o modifiche, anche in relazione all'obiettivo di riduzione e sem-

plificazione dei procedimenti amministrativi, per la razionalizzazione delle linee di attività in cui si scompongono detti procedimenti.

Art. 5.

1. L'Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi:

A) *Reclutamento:*

elaborazione degli indirizzi generali nel settore del pubblico impiego;

coordinamento e promozione di iniziative concernenti il reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche;

cura delle problematiche attinenti all'occupazione della pubblica amministrazione;

programmazione e definizione delle modalità e della disciplina dei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni;

espletamento di concorsi unici con relativa nomina ed assegnazione di sede dei vincitori;

predisposizione di direttive alle amministrazioni per le assunzioni obbligatorie delle categorie protette e per il tirocinio dei portatori di handicap;

analisi e programmazione dell'aggiornamento del personale in attività di servizio, di intesa con la scuola superiore della pubblica amministrazione.

B) *Stato giuridico:*

coordinamento e promozione delle iniziative riguardanti lo stato giuridico del personale della pubblica amministrazione, compreso quello non contrattualizzato;

risoluzione delle questioni concernenti lo stato giuridico del personale;

supporto alla elaborazione degli indirizzi generali in materia di trattamento giuridico;

attività di consulenza tecnico-giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di altre strutture del Dipartimento e di privati - rapporti con l'ARAN;

rapporti con organi consultivi o delle giurisdizioni superiori — rapporti con l'avvocatura generale dello Stato — cura del contenzioso;

coordinamento della disciplina generale in materia di assunzione e di deroghe in materia di assunzione nonché in materia di contratti di formazione-lavoro;

attività di verifica e di coordinamento in materia di declaratoria di corrispondenza e su equiparazioni di qualifiche e profili tra amministrazioni pubbliche appartenenti a diversi comparti di contrattazione;

coordinamento delle iniziative per l'attuazione, nelle pubbliche amministrazioni, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, siccome modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242.

C) *Mobilità e disponibilità:*

ricognizione delle vacanze di organico ed attuazione dei processi di mobilità del personale;

adempimenti relativi alle dichiarazioni di eccedenza dei dipendenti pubblici e al relativo trattamento;

analisi e valutazione delle informazioni trasmesse dalle amministrazioni e dagli enti sulla consistenza del personale, sulle conseguenti carenze ed eccedenze, nonché degli elenchi nominativi del personale da trasferire, ai fini della mobilità;

istruttoria delle intese con la regione per la mobilità del personale dipendente;

esame degli accertamenti effettuati dai comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione e delle proposte formulate per la ridistribuzione del personale pubblico;

definizione dei criteri generali ed obiettivi per la proroga del periodo di collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici eccedenti;

tenuta degli elenchi dei dipendenti pubblici collocati fuori ruolo, comandati o distaccati e connessi provvedimenti;

istruttoria e definizione dei trasferimenti d'ufficio dei dipendenti degli enti locali dissestati;

procedure di trasferimento di dipendenti di aziende, enti pubblici dismessi verso pubbliche amministrazioni;

lavori socialmente utili ed utilizzazione dei lavoratori cassaintegrati.

D) *Trattamento economico - Previdenza e quiescenza:*

coordinamento e promozione, di intesa con il Ministro del tesoro, delle iniziative riguardanti il trattamento economico dei dipendenti pubblici, compresi quelli non contrattualizzati, anche con riferimento al trattamento accessorio ed ai compensi per lavoro straordinario;

attività di consulenza tecnico-giuridica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di altre strutture del Dipartimento e di privati - rapporti con l'ARAN;

sistemi valutativi, standard di produttività, sistemi premianti;

risoluzione delle questioni attinenti al suddetto trattamento;

coordinamento, di intesa con il Ministro del tesoro, delle iniziative legislative e regolamentari relative al trattamento di previdenza e di quiescenza dei dipendenti della pubblica amministrazione, compresi quelli non contrattualizzati;

risoluzione delle questioni attinenti al predetto trattamento.

Art. 6.

1. L'Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni si articola nei sottoelencati servizi:

A) *Contrattazione collettiva:*

gestione della contrattazione collettiva devoluta dalla legge al Dipartimento;

indirizzo della contrattazione collettiva e rapporti con l'ARAN;

procedure di autorizzazione dei contratti collettivi nazionali;

monitoraggio della contrattazione collettiva nazionale e decentrata;

analisi economiche e statistiche sulle dinamiche contrattuali.

B) *Relazioni sindacali:*

conflitti sindacali e attuazione della legge n. 146/1990 e rapporti con la commissione di garanzia;

provvedimenti relativi alla fruizione dei diritti sindacali in relazione alla rappresentatività;

raccolta dei dati sulla consistenza rappresentativa delle organizzazioni sindacali.

C) *Studi e consulenza:*

studi e documentazione;

monitoraggio dei rapporti tra contrattazione collettiva e legislazione nazionale e regionale;

consulenza alle amministrazioni.

D) *Contenzioso:*

supporto tecnico al contenzioso in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale;

rapporti con l'avvocatura dello Stato;

monitoraggio del contenzioso.

Art. 7.

1. L'Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa si articola nei sottoelencati servizi:

A) *Procedimenti amministrativi, trasparenza, autocertificazione:*

promozione di attività finalizzate all'attuazione delle norme in materia di trasparenza e di autocertificazione e relativo monitoraggio;

promozione, coordinamento e monitoraggio degli uffici per le relazioni con il pubblico (URP);

funzionamento dell'URP del Dipartimento.

B) *Qualità dei servizi pubblici:*

attuazione della carta dei servizi pubblici, rapporti con il Comitato permanente per l'attuazione della carta dei servizi;

promozione e coordinamento dell'attività dei comitati metropolitani e provinciali della pubblica amministrazione;

attività finalizzate alla costituzione ed al funzionamento dei servizi di controllo interno;

rapporti con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA), per favorire l'impiego delle tecnologie informatiche in funzione della riorganizzazione e l'ammodernamento delle amministrazioni pubbliche.

C) *Studi e consulenza:*

studio e promozione di iniziative per migliorare l'efficienza delle amministrazioni pubbliche e per diffondere la misurazione dell'attività amministrativa anche con riferimento al funzionamento dei servizi di controllo interno;

studio e promozione di attività connesse con l'innovazione della regolamentazione e con la valutazione del suo impatto, al fine di assicurarne maggiore efficienza;

studio e promozione di attività per il miglioramento della qualità dei servizi pubblici e relativa consulenza alle amministrazioni;

studio e promozione di iniziative per la diffusione dell'innovazione nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 8.

1. Nell'ambito dell'Ispettorato per la funzione pubblica è istituito il seguente servizio:

A) *Programmazione e analisi dell'attività:*

svolgimento dell'attività istruttoria diretta ad acquisire gli elementi informativi, valutativi e documentali necessari ai fini della decisione in ordine all'eventuale effettuazione di verifiche ispettive o all'archiviazione della questione, ovvero all'interessamento di altri uffici;

elaborazione di studi, analisi e proposte sulla base dei risultati delle verifiche, nonché degli interventi comunque posti in essere dall'Ispettorato;

rapporti con gli altri uffici del Dipartimento ai fini della raccolta sistematica di circolari, direttive, risposte a specifici quesiti e quant'altro possa risultare di utile documentazione per l'attività.

Art. 9.

1. Sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, incarichi di funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca e di coordinamento a dirigenti in servizio nelle strutture di supporto o diretta collaborazione all'attività del Ministro, del Capo di gabinetto e del consigliere giuridico, di cui agli articoli 3, 4 e 6, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597.

2. Le posizioni funzionali derivanti dall'attribuzione dei predetti incarichi dirigenziali sono equiparate a tutti gli effetti, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, agli incarichi di direzione di una delle unità organizzative individuate, con le disposizioni che precedono, come articolazioni di livello dirigenziale degli uffici di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 novembre 1993, n. 597 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 aprile 1994, n. 321.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 16 luglio 1997

Il Ministro: BASSANINI

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 1997
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 251

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il testo dell'art. 27 della legge n. 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) è il seguente:

«Art. 27 *(Istituzione, attribuzione ed ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica).* — Nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:

1) la tutela dell'albo dei dipendenti civili dello Stato e dei dipendenti italiani operanti presso le organizzazioni internazionali;

2) l'attività di indirizzo e di coordinamento generale in materia di pubblico impiego;

3) il coordinamento delle iniziative di riordino della pubblica amministrazione e di organizzazione dei relativi servizi, anche per quanto concerne i connessi aspetti informatici;

4) il controllo sulla efficienza e la economicità dell'azione amministrativa anche mediante la valutazione della produttività e dei risultati conseguiti;

5) [le attività istruttorie e preparatorie delle trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione degli accordi per i vari comparti del pubblico impiego ed il controllo sulla loro attuazione];

6) il coordinamento delle iniziative riguardanti la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti e la definizione degli indirizzi e delle direttive per i conseguenti adempimenti amministrativi;

7) la individuazione dei fabbisogni di personale e la programmazione del relativo reclutamento;

8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri in ordine ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti concernenti il personale e gli aspetti funzionali ed organizzativi specifici dei singoli Ministeri;

9) [le attività necessarie per assicurare, sentito il Ministero del tesoro, provveditorato generale dello Stato, la pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato e la massima utilizzazione ed il coordinamento delle tecnologie e della informatica nella pubblica amministrazione],

10) le attività connesse con il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

11) la cura, sentito il Ministero degli affari esteri, dei rapporti con l'OCSE, l'UES e gli altri organismi internazionali che svolgono attività nel campo della pubblica amministrazione.

Nelle suddette materie il Dipartimento si avvale dell'apporto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e delle impostazioni retributive-funzionali nel quadro degli accordi da definire con le organizzazioni sindacali, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi prescritti, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, tutti i dati globali e disaggregati riguardanti il personale nonché la relativa distribuzione funzionale e territoriale.

Alle dipendenze della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica è posto un contingente di cinque ispettori di finanza comandati dalla Ragioneria generale dello Stato e di cinque funzionari particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero dell'interno, i quali avranno il compito di verificare la corretta applicazione degli accordi collettivi stipulati presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, presso le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici di cui alla presente legge. Gli ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno piena autonomia funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla procura generale della Corte dei conti le irregolarità riscontrate.

Il Dipartimento della funzione pubblica sarà ordinato in servizi per la gestione amministrativa degli affari di competenza. Le attività di studio, ricerca ed impulso saranno organizzate in funzione di strutture aperte e flessibili di supporto tecnico per le pubbliche amministrazioni.

Dovrà essere definito il numero dei dipendenti da assegnare al Dipartimento. Il personale dovrà essere distaccato da altre amministrazioni, enti pubblici ed aziende pubbliche tenendo conto dei precisi requisiti di professionalità e specializzazione e collocato anche in posizione di fuori ruolo presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri. Potrà essere utilizzato anche il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.

All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, a seguito di delibera del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentite le competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base dei principi stabiliti nei commi precedenti»

— Il D.P.R. n. 536/1984 reca: «Regolamento concernente il Dipartimento della funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 2 della legge n. 421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale) è il seguente.

«Art. 2 *(Pubblico impiego).* — 1. Il Governo della Repubblica è delegato a emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, diretti al contenimento, alla razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore del pubblico impiego, al miglioramento dell'efficienza e della produttività, nonché alla sua riorganizzazione, a tal fine è autorizzato a:

a) prevedere, con uno o più decreti, salvi i limiti collegati al perseguimento degli interessi generali cui l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato e degli altri enti di cui agli articoli 1, primo comma, e 26, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n 93, siano ricondotti sotto la disciplina del diritto civile e siano regolati mediante contratti individuali e collettivi; prevedere una disciplina transitoria idonea ad assicurare la graduale sostituzione del regime attualmente in vigore nel

settore pubblico con quello stabilito in base al presente articolo; prevedere nuove forme di partecipazione delle rappresentanze del personale ai fini dell'organizzazione del lavoro nelle amministrazioni;

b) prevedere criteri di rappresentatività ai fini dei diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le norme costituzionali; prevedere strumenti per la rappresentanza negoziale della parte pubblica, autonoma ed obbligatoria, mediante un apposito organismo tecnico, dotato di personalità giuridica, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri; stabilire che l'ipotesi di contratto collettivo, corredata dai necessari documenti indicativi degli oneri finanziari, sia trasmessa dall'organismo tecnico, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, al Governo che dovrà pronunciarsi in senso positivo o negativo entro un termine non superiore a quindici giorni, decorso il quale l'autorizzazione si intende rilasciata; prevedere che la legittimità e la compatibilità economica dell'autorizzazione governativa siano sottoposte al controllo della Corte dei conti, che dovrà pronunciarsi entro un termine certo, decorso il quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;

c) prevedere l'affidamento delle controversie di lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la disciplina di cui al presente articolo, escluse le controversie riguardanti il personale di cui alla lettera *e)* e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della presente lettera, alla giurisdizione del giudice ordinario secondo le disposizioni che regolano il processo del lavoro, a partire dal terzo anno successivo alla emanazione del decreto legislativo e comunque non prima del compimento della fase transitoria di cui alla lettera *a)*; la procedibilità del ricorso giurisdizionale resta subordinata all'esperimento di un tentativo di conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce mediante verbale costituente titolo esecutivo. Sono regolate con legge, ovvero, sulla base della legge o nell'ambito dei principi dalla stessa posti, con atti normativi o amministrativi, le seguenti materie:

1) le responsabilità giuridiche attinenti ai singoli operatori nell'espletamento di procedure amministrative;

2) gli organi, gli uffici, i modi di conferimento della titolarità dei medesimi;

3) i principi fondamentali di organizzazione degli uffici;

4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro;

5) i ruoli e le dotazioni organiche nonché la loro consistenza complessiva. Le dotazioni complessive di ciascuna qualifica sono definite previa informazione alle organizzazioni sindacali interessate maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

6) la garanzia della libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca;

7) la disciplina della responsabilità e delle incompatibilità tra l'impiego pubblico ed altre attività e i casi di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici;

d) prevedere che le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici di cui alla lettera *a)* garantiscano ai propri dipendenti parità di trattamenti contrattuali e comunque trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti collettivi;

e) mantenere la normativa vigente, prevista dai rispettivi ordinamenti, per quanto attiene ai magistrati ordinari e amministrativi, gli avvocati e procuratori dello Stato, al personale militare e delle forze di polizia, al personale delle carriere diplomatica e prefettizia;

f) prevedere la definizione di criteri di unicità di ruolo dirigenziale, fatti salvi i distinti ruoli delle carriere diplomatica e prefettizia e le relative modalità di accesso; prevedere criteri generali per la nomina dei dirigenti di più elevato livello, con la garanzia di specifiche obiettive capacità professionali; prevedere una disciplina uniforme per i procedimenti di accesso alle qualifiche dirigenziali di primo livello anche mediante norme di riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, anche in relazione alla funzione di accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, prevedendo figure di vertice con distinte responsabilità didattico-scientifiche e gestionali-organizzative;

g) prevedere:

1) la separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa; l'affidamento ai dirigenti — nell'ambito delle scelte di programma degli obiettivi e delle direttive fissate dal titolare dell'organo — di autonomi poteri di direzione, di vigilanza e di controllo in particolare la gestione di risorse finanziarie attraverso l'adozione di idonee tecniche di bilancio, la gestione delle risorse umane e la gestione di risorse strumentali; ciò al fine di assicurare economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici dipendenti;

2) la verifica dei risultati mediante appositi nuclei di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti, ovvero attraverso convenzioni con organismi pubblici o privati particolarmente qualificati nel controllo di gestione;

3) la mobilità, anche temporanea, dei dirigenti, nonché la rimozione dalle funzioni e il collocamento a disposizione in caso di mancato conseguimento degli obiettivi prestabiliti della gestione;

4) i tempi e i modi per l'individuazione, in ogni pubblica amministrazione, degli organi e degli uffici dirigenziali in relazione alla rilevanza e complessità delle funzioni e della quantità delle risorse umane, finanziarie, strumentali assegnate; tale individuazione dovrà comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego e la graduale riduzione del numero dei dirigenti in servizio che risultino in eccesso rispetto agli uffici individuati ai sensi della presente norma;

5) una apposita, separata area di contrattazione per il personale dirigenziale non compreso nella lettera *e)*, cui partecipano le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche tipologie professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo che la relativa delegazione sindacale sia composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

h) prevedere procedure di contenimento e controllo della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti massimi globali, per ciascun comparto e per ciascuna amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato e nei bilanci delle altre amministrazioni ed enti, l'evidenziazione della spesa complessiva per il personale, a preventivo e a consuntivo; prevedere la revisione dei controlli amministrativi dello Stato sulle regioni, concentrandoli sugli atti fondamentali della gestione ed assicurando l'audizione dei rappresentanti dell'ente controllato, adeguando altresì la composizione degli organi di controllo anche al fine di garantire l'uniformità dei criteri di esercizio del controllo stesso;

i) prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato;

l) definire procedure e sistemi di controllo sul conseguimento degli obiettivi stabiliti per le azioni amministrative, nonché sul contenimento dei costi contrattuali entro i limiti predeterminati dal Governo e dalla normativa di bilancio, prevedendo negli accordi contrattuali dei pubblici dipendenti la possibilità di prorogare l'efficacia temporale del contratto, ovvero di sospenderne l'esecuzione parziale o totale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa; a tali fini, prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali, nell'ambito dell'attuale dotazione finanziaria dell'ente, con compiti sostitutivi di quelli affidatigli dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di controllo e certificazione dei costi del lavoro pubblico sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica; per il più efficace perseguimento di tali obiettivi, realizzare l'integrazione funzionale del Dipartimento della funzione pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;

m) prevedere, nelle ipotesi in cui per effetto di decisioni giurisdizionali l'entità globale della spesa per il pubblico impiego ecceda i limiti prestabiliti dal Governo, che il Ministro del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del tesoro presentino, in merito, entro trenta giorni dalla pubblicazione delle sentenze esecutive, una relazione al Parlamento impegnando Governo e Parlamento a definire con procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea a ripristinare i limiti della spesa globale;

n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico, in deroga all'art. 2103 del codice civile, l'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse, che sia consentita la temporanea assegnazione con provvedimento motivato del dirigente alle mansioni superiori per un periodo non eccedente tre mesi o per sostituzione del lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto esclusivamente con il riconoscimento del diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta e che comunque non costituisce assegnazione alle mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti propri delle mansioni stesse, definendo altresì criteri, procedure e modalità di detta assegnazione;

o) procedere alla abrogazione delle disposizioni che prevedono automatismi che influenzano il trattamento economico fondamentale ed accessorio, e di quelle che prevedono trattamenti economici accessori, settoriali, comunque denominati, a favore di pubblici dipendenti sostituendole contemporaneamente con corrispondenti disposizioni di accordi contrattuali anche al fine di collegare direttamente tali trattamenti alla produttività individuale e a quella collettiva ancorché non generalizzata ma correlata all'apporto partecipativo, raggiunte nel periodo, per la determinazione delle quali devono essere introdotti sistemi di valutazione e misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attività particolarmente disagiate ovvero obiettivamente pericolose per l'incolumità personale o dannose per la salute; prevedere che siano comunque fatti salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente; prevedere il principio della responsabilità personale dei dirigenti in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici accessori;

p) prevedere che qualunque tipo di incarico a dipendenti della pubblica amministrazione possa essere conferito in casi rigorosamente predeterminati; in ogni caso, prevedere che l'amministrazione, ente, società o persona fisica che hanno conferito al personale dipendente da una pubblica amministrazione incarichi previsti dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, entro sei mesi dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo, siano tenuti a comunicare alle amministrazioni di appartenenza del personale medesimo gli emolumenti corrisposti in relazione ai predetti incarichi, allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;

q) [al fine del contenimento e della razionalizzazione delle aspettative e dei permessi sindacali nel settore pubblico, prevedere l'abrogazione delle disposizioni che regolano la gestione e la fruizione di dette prerogative, stabilendo che contemporaneamente l'intera materia venga disciplinata nell'ambito della contrattazione collettiva, determinando i limiti massimi delle aspettative e dei permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato e le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa deliberazione del Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere determinati tenendo conto della diversa dimensione e articolazione organizzativa delle amministrazioni, della consistenza numerica del personale nel suo complesso e del personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare i permessi sindacali giornalieri; prevedere che alla ripartizione delle aspettative sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo provveda, in relazione alla rappresentatività delle medesime accertata ai sensi della normativa vigente nel settore pubblico, la presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentite le confederazioni ed organizzazioni sindacali interessate; prevedere che le amministrazioni pubbliche forniscano al Dipartimento della funzione pubblica il numero complessivo ed i nominativi dei beneficiari dei permessi sindacali; inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di cui sopra, che ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni si applichino in materia di aspettative e permessi sindacali, le disposizioni della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni; prevedere che, oltre ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica, del personale dipendente collocato in aspettativa, in quanto chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva ovvero per motivi sindacali. I dati riepilogativi degli elenchi sono pubblicati in allegato alla relazione annuale da presentare al Parlamento ai sensi dell'art. 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93];

r) prevedere, al fine di assicurare la migliore distribuzione del personale nelle sedi di servizio sul territorio nazionale, che le amministrazioni e gli enti pubblici non possano procedere a nuove assunzioni, ivi comprese quelle riguardanti le categorie protette, in caso di mancata rideterminazione delle piante organiche secondo il disposto dell'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed in caso di accertata possibilità di copertura dei posti vacanti mediante mobilità volontaria, ancorché realizzabile a seguito della copertura del fabbisogno di personale nella sede di provenienza; prevedere norme dirette ad impedire la violazione e l'elusione degli obblighi temporanei di permanenza dei dipendenti pubblici in determinate sedi, stabilendo in sette anni il relativo periodo di effettiva permanenza nella sede di prima destinazione, escludendo anche la possibilità di disporre in tali periodi comandi o distacchi presso sedi con dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti mediante mobilità volontaria, compresi quelli di cui al comma 2 dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e che il personale eccedente, che non accetti la mobilità volontaria, sia sottoposto a mobilità d'ufficio e, qualora non ottemperi, sia collocato in disponibilità ai sensi dell'art. 72 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui all'art. 2112 del codice civile si applica anche nel caso di transito dei dipendenti degli enti pubblici e delle aziende municipalizzate o consortili a società private per effetto di norme di legge, di regolamento o convenzione, che attribuiscano alle stesse società le funzioni esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;

t) prevedere una organica regolamentazione delle modalità di accesso all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, espletano, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concorsi unici per profilo professionale, da espletarsi a livello regionale, abilitanti all'impiego presso le pubbliche amministrazioni, ad eccezione delle regioni, degli enti locali e loro consorzi, previa individuazione dei profili professionali, delle procedure e tempi di svolgimento dei concorsi, nonché delle modalità di accesso alle graduatorie di idonei da parte delle amministrazioni pubbliche, prevedendo altresì la possibilità, in determinati casi, di provvedere attraverso concorsi per soli titoli o di selezionare i candidati mediante svolgimento di prove psicoattitudinali avvalendosi di sistemi automatizzati; prevedere altresì il decentramento delle sedi di svolgimento dei concorsi;

u) prevedere per le categorie protette di cui al titolo I della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione, da parte dello Stato, delle aziende e degli enti pubblici, per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali, prevedere che il personale appartenente alle qualifiche funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente e con criteri di flessibilità, per lo svolgimento di mansioni relative a profili professionali di qualifica funzionale immediatamente inferiore;

z) prevedere, con riferimento al titolo di studio, l'utilizzazione, anche d'ufficio, del personale docente soprannumerario delle scuole di ogni ordine e grado di posti e classi di concorso diversi da quelli di titolarità, anche per ordini e gradi di scuola diversi; il passaggio di ruolo del predetto personale docente soprannumerario è consentito purché in possesso di idonea abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo la normativa vigente; prevedere il passaggio del personale docente in soprannumero e del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario utilizzato presso gli uffici scolastici regionali e provinciali, a domanda, nelle qualifiche funzionali, nei profili professionali e nelle sedi che presentino disponibilità di posti, nei limiti delle dotazioni organiche dei ruoli dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione previste cumulativamente dalle tabelle *A* e *B* legate al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 luglio 1987, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 33 dell'8 febbraio 1991, e successive modificazioni;

aa) prevedere per il personale docente di ruolo l'istituzione di corsi di riconversione professionale, con verifica finale, aventi valore abilitante, l'accesso ai quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti al fine di rendere possibile una maggiore mobilità professionale all'interno del comparto scuola in relazione ai fenomeni di diminuzione della popolazione scolastica e ai cambiamenti degli ordinamenti e dei programmi di insegnamento; prevedere nell'ambito delle trattative contrattuali l'equiparazione della mobilità professionale (passagi di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed il superamento dell'attuale ripartizione tra i posti riservati alla mobilità e quelli riservati alle immissioni in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni in ruolo solo i posti che residuano dopo le operazioni di mobilità in ciascun anno scolastico;

bb) prevedere norme dirette alla riduzione graduale delle dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne e per gli istituti e scuole d'istruzione secondaria ed artistica, fino al raggiungimento del 3 per cento della consistenza organica, a modifica di quanto previsto dall'art. 13, primo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere, con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo e undicesimo dell'art. 14 della citata legge 20 maggio 1982, n. 270, e prevedere norme dirette alla progressiva abolizione delle attuali disposizioni che autorizzano l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da quelle di istituto; conseguentemente dovrà essere prevista una nuova regolamentazione di tutte le forme di utilizzazione del personale della scuola per garantirne l'impiego, anche attraverso forme di reclutamento per concorso, in attività di particolare utilità strettamente attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche culturali previsti da leggi in vigore. Tale nuova regolamentazione potrà consentire una utilizzazione complessiva di personale non superiore alle mille unità;

cc) prevedere che le dotazioni dell'organico aggiuntivo siano destinate prevalentemente alla copertura delle supplenze annuali. Ciò nell'ambito delle quote attualmente stabilite per le diverse attività di cui all'art. 14 della legge 20 maggio 1982, n. 270, e successive modificazioni;

dd) procedere alla revisione delle norme concernenti il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il personale docente, amministrativo, tecnico ed ausiliario prevedendo la possibilità di fare ricorso alle supplenze annuali solo per la copertura dei posti effettivamente vacanti e disponibili ed ai quali non sia comunque assegnato personale ad altro titolo per l'intero anno scolastico, stabilendo la limitazione delle supplenze temporanee al solo periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio; procedere alla revisione della disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente che riprende servizio dopo l'aspettativa per infermità o per motivi di famiglia; nelle sole classi terminali dei cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30 aprile ed a seguito di un periodo di assenza non inferiore a novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia della continuità didattica e i docenti di ruolo che non riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;

ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, dei criteri di costituzione e funzionamento delle commissioni giudicatrici, al fine di realizzare obiettivi di accelerazione, efficienza e contenimento complessivo della spesa nello svolgimento delle procedure di concorso mediante un più razionale accorpamento delle classi di concorso ed il maggior decentramento possibile delle sedi di esame, nonché un più frequente ricorso alla scelta dei componenti delle commissioni fra il personale docente e direttivo in quiescenza, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, e successive modificazioni, ed assicurando un adeguato compenso ai componenti delle commissioni stesse nei casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto agli oneri eventualmente da sostenere per la sostituzione del personale esonerato dal servizio di insegnamento;

ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo, delle relative procedure di concorso, al fine di subordinarne l'indizione alla previsione di effettiva disponibilità di cattedre e di posti e, per quanto riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;

gg) prevedere l'individuazione di parametri di efficacia della spesa per la pubblica istruzione in rapporto ai risultati del sistema scolastico con particolare riguardo alla effettiva fruizione del diritto allo studio ed in rapporto anche alla mortalità scolastica, agli abbandoni e al non adempimento dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per il loro superamento;

hh) prevedere criteri e progetti per assicurare l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i settori del pubblico impiego;

ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della loro organizzazione al fine di garantire l'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;

ll) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei consigli regionali sono collocati in aspettativa senza assegni per la durata del mandato. Tale periodo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza;

mm) al fine del completamento del processo di informatizzazione delle amministrazioni pubbliche e della più razionale utilizzazione dei sistemi informativi automatizzati, procedere alla revisione della normativa in materia di acquisizione dei mezzi necessari, prevedendo altresì la definizione dei relativi standard qualitativi e dei controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla revisione delle relative competenze e attribuire ad un apposito organismo funzioni di coordinamento delle iniziative e di pianificazione degli investimenti in materia di automazione, anche al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.

2. Le disposizioni del presente articolo e dei decreti legislativi in esso previsti costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'art. 117 della Costituzione. I principi desumibili dalle disposizioni del presente articolo costituiscono altresì per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

3. Restano salve per la Valle d'Aosta le competenze statutarie in materia, le norme di attuazione e la disciplina sul bilinguismo. Resta comunque salva, per la provincia autonoma di Bolzano, la disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per la materia di cui al presente articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione.

5. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi determinati dal medesimo comma 1 e previo parere delle commissioni di cui al comma 4, potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 1993».

— Il D.Lgs. n. 29/1993 reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

— Il D.P.C.M. n. 597/1993 reca: «Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica».

— Il D.P.C.M. n. 321/1994 reca: «Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica».

— Il testo dell'art. 1, comma 3, del D.P.C.M. n. 321/1994 (Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica) è il seguente:

«Art. 1 *(Uffici dirigenziali generali del Dipartimento).* — 1. Gli uffici di livello dirigenziale del Dipartimento della funzione pubblica sono i seguenti:

1) organizzazione delle pubbliche amministrazioni;

2) personale delle pubbliche amministrazioni;

3) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;

4) procedimenti ed efficienza amministrativa.

2. Sono, altresì, uffici di livello dirigenziale generale, con compiti strumentali:

1) l'ufficio di capo del Dipartimento;

2) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;

3) l'ispettorato per la funzione pubblica.

3. Con successivo regolamento del Ministro per la funzione pubblica si provvede all'articolazione, secondo criteri di omogeneità di compiti e funzioni, degli uffici indicati nei commi 1 e 2, ai sensi dell'art. 6, comma 1, seconda parte, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici delle materie e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i documenti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Note all'art. 1:

— Il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del D.P.C.M. n. 321/1994 (Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica) è il seguente:

«Art. 2 *(Ufficio di capo del Dipartimento).* — 1. Il capo del Dipartimento assicura il necessario supporto per il funzionamento delle strutture del Dipartimento e adotta i provvedimenti diretti a garantire il coordinamento degli altri uffici di livello dirigenziale generale tra loro e con gli uffici ausiliari del Ministro; cura i rapporti con il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

«Art. 3 *(Ufficio per gli affari generali e per il personale).* — 1. L'ufficio per gli affari generali e per il personale provvede alla gestione degli affari generali e giuridico-amministrativi; sovraintende alla gestione del personale; cura la gestione degli affari finanziari e contabili nonché delle attività contrattuali; sovraintende all'archivio generale e cura la rassegna stampa; intrattiene i rapporti internazionali, ai sensi dell'art. 27, comma 1, n. 11), della legge 29 marzo 1983 n. 93, e il collegamento con il delegato italiano presso l'Unione europea occidentale (U.E.O.)».

«Art. 4 *(Ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni).* — 1. L'ufficio dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni esercita le attribuzioni di indirizzo e di coordinamento per l'ottimale corrispondenza delle strutture delle pubbliche amministrazioni alle esigenze istituzionali e dell'utenza, anche per quanto concerne l'utilizzazione degli strumenti informatici, all'uopo promuovendo l'omogeneizzazione, sul piano normativo e amministrativo, delle strutture organizzative delle amministrazioni. Effettua l'analisi del fabbisogno di personale ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, 29, e successive modificazioni, ed emana le direttive di cui all'art. 30, comma 2, del medesimo decreto legislativo per la ridefinizione periodica di uffici e piante organiche delle altre amministrazioni. L'ufficio cura la tenuta e l'aggiornamento delle raccolte degli atti normativi e di organizzazione nonché degli organigrammi e degli altri schemi grafici relativi alla struttura delle pubbliche amministrazioni».

«Art. 5 *(Ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni).* — 1. L'ufficio del personale delle pubbliche amministrazioni cura l'elaborazione degli indirizzi generali in materia di pubblico impiego; coordina e promuove le iniziative riguardanti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei pubblici dipendenti anche con riguardo alla individuazione di sistemi valutativi e premianti delle prestazioni di lavoro nonché ai trattamenti di quiescenza e previdenza; effettua

la programmazione del reclutamento del personale per concorsi o mobilità, previa acquisizione delle necessarie valutazioni da parte delle aniministrazioni interessate».

«Art. 6 *(Ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni).* — 1. L'ufficio per le relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni; esercita la vigilanza e cura i rapporti con l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni ai fini della definizione dei procedimenti relativi alla contrattazione collettiva nazionale e decentrata per i pubblici dipendenti, e svolge l'attività di contrattazione devoluta dalla legge al Dipartimento; attende alla ricognizione di tutte le confederazioni e le organizzazioni sindacali operanti nel pubblico impiego e alla raccolta dei loro statuti; cura la raccolta dei dati forniti dalle amministrazioni pubbliche sulla consistenza associativa delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali ed adotta i provvedimenti inerenti al riconoscimento della maggiore rappresentatività sindacale sul piano nazionale.

2. L'ufficio rilascia gli assensi preventivi per il collocamento in aspettativa sindacale e registra i permessi sindacali autorizzati dalle pubbliche amministrazioni; ne pubblica annualmente i dati numerici per sindacato, amministrazione e regione.

3. L'ufficio svolge attività di indirizzo e coordinamento delle amministrazioni in relazione all'esercizio del diritto di sciopero nel settore del pubblico impiego e cura i rapporti con la commissione di garanzia di cui all'art. 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146».

«Art. 7 *(Ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa).* — 1. L'ufficio per i procedimenti e l'efficienza amministrativa svolge attività di indirizzo e coordinamento in materia di economicità e rendimento dell'azione amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la valutazione della produttività ed i risultati conseguiti, favorendo, a tal fine, la predisposizione di indici di valutazione e vigilando sulla relativa attuazione.

2. L'ufficio cura i rapporti con i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, e con l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione per l'adozione degli interventi ritenuti necessari in materia di efficienza amministrativa.

3. All'ufficio fa capo l'ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni».

«Art. 8 *(Ispettorato per la funzione pubblica).* — 1. L'ispettorato per la funzione pubblica, previsto dall'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e dall'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, svolge compiti ispettivi, vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento, nonché sull'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, rendimenti e risultati, sulla verifica dei carichi di lavoro e sull'applicazione delle norme legislative, regolamentari e contrattuali riguardanti il trattamento giuridico ed economico dei pubblici dipendenti».

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 63, 64 e 65 del D.Lgs. n. 29/1993 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) è il seguente:

«Art. 63 *(Finalità).* — 1. Al fine di realizzare il più efficace controllo dei bilanci, anche articolati per funzioni e per programmi, e la rilevazione dei costi, con particolare riferimento al costo del lavoro, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, provvede alla acquisizione delle informazioni sui flussi finanziari relativi a tutte le amministrazioni pubbliche.

2. Per le finalità di cui al comma 1; tutte le amministrazioni pubbliche impiegano strumenti di rilevazione e sistemi informatici e statistici definiti o valutati dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sulla base delle indicazioni definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

3. Per l'immediata attivazione del sistema di controllo della spesa del personale di cui al comma 1, il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, avvia un processo di integrazione dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche che rilevano i trattamenti economici e le spese del personale, facilitando la razionalizzazione delle modalità di pagamento delle retribuzioni. Le informazioni acquisite dal sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato sono disponibili per tutte le amministrazioni e gli enti interessati».

«Art. 64 *(Rilevazione dei costi).* — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i singoli programmi di attività e trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, al Ministero del tesoro e al Ministero del bilancio e della programmazione economica tutti gli elementi necessari alla rilevazione ed al controllo dei costi.

2. Ferme restando le attuali procedure di evidenziazione della spesa ed i relativi sistemi di controllo, il Ministero del tesoro, al fine di rappresentare i profili economici della spesa, previe intese con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce procedure interne e tecniche di rilevazione e provvede, in coerenza con le funzioni di spesa riconducibili alle unità amministrative cui compete la gestione dei programmi, ad un'articolazione dei bilanci pubblici a carattere sperimentale.

3. Per la omogeneizzazione delle procedure presso i soggetti pubblici diversi dalle amministrazioni sottoposte alla vigilanza ministeriale, la Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta apposito atto di indirizzo e coordinamento».

«Art. 65 *(Controllo del costo del lavoro).* — 1. Il Ministero del tesoro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, definisce un modello di rivelazione della consistenza del personale, in servizio e in quiescenza, e delle relative spese, ivi compresi gli oneri previdenziali e le entrate derivanti dalle contribuzioni, anche per la loro evidenziazione a preventivo e a consuntivo, mediante allegati ai bilanci. Il Ministero del tesoro elabora, altresì, un conto annuale che evidenzi anche il rapporto tra contribuzioni e prestazioni previdenziali relative al personale delle amministrazioni statali.

2. Le amministrazioni pubbliche presentano, entro il mese di maggio di ogni anno, alla Corte dei conti, per il tramite della Ragioneria generale dello Stato ed inviandone contestualmente copia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il conto annuale delle spese sostenute per il personale, rilevate secondo il modello di cui al comma 1. Il conto è accompagnato da una relazione, con cui le amministrazioni pubbliche espongono risultati della gestione e del personale, con riferimento agli obiettivi che, per ciascuna amministrazione, sono stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti di programmazione. La mancata presentazione del conto e della relativa relazione determina, per l'anno successivo a quello cui il conto si riferisce, l'applicazione delle misure di cui all'art. 30, comma 11, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità nonché gli enti e le aziende di cui all'art. 73, comma 5, sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero del tesoro il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero del tesoro, d'intesa con il predetto Dipartimento della funzione pubblica.

4. La Corte dei conti riferisce annualmente al Parlamento sulla gestione delle risorse finanziarie destinate al personale del settore pubblico, avvalendosi di tutti i dati e delle informazioni disponibili presso le amministrazioni pubbliche. Con apposite relazioni in corso d'anno, anche a richiesta del Parlamento, la Corte riferisce altresì in ordine a specificare materie, settori ed interventi.

5. Il Ministero del tesoro, anche su espressa richiesta del Ministro per la funzione pubblica, dispone visite ispettive, a cura dei servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato, coordinate anche con altri analoghi servizi, per la valutazione e la verifica delle spese, con particolare riferimento agli oneri dei contratti collettivi nazionali e decentrati, denunciando alla Corte dei conti le irregolarità riscontrate. Tali verifiche vengono eseguite presso le amministrazioni pubbliche, nonché presso gli enti e le aziende di cui al comma 3. Ai fini dello svolgimento integrato delle verifiche ispettive, i servizi ispettivi di finanza della Ragioneria generale dello Stato esercitano presso le predette amministrazioni, enti e aziende sia le funzioni di cui all'art. 3 della legge 26 luglio 1939, n. 1037, che i compiti di cui all'art. 27, comma quarto, della legge 29 marzo 1983, n. 93.

6. Allo svolgimento delle verifiche ispettive integrate di cui al comma 5 può partecipare l'ispettorato operante presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato stesso si avvale di cinque ispettori di finanza, in posizione di comando o fuori ruolo, del Ministero del tesoro, cinque funzionari, particolarmente esperti in materia, in posizione di comando o fuori ruolo del Ministero dell'interno e di altro personale comunque in servizio presso il Dipartimento della funzione pubblica. L'ispettorato svolge compiti ispettivi vigilando sulla razionale organizzazione delle pubbliche amministrazioni, l'ottimale utilizzazione delle risorse umane, la conformità dell'azione amministrativa ai principi di imparzialità e buon andamento e l'osservanza delle disposizioni vigenti sul controllo dei costi, dei rendimenti e dei risultati e sulla verifica dei carichi di lavoro».

Nota all'art. 3:

— Il D.Lgs n. 626/1994 reca: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

— Il D.Lgs. n. 242/1996 reca. «Modifiche ed interrogazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro».

Note all'art. 4·

— Il testo degli articoli 30 e 6 del D Lgs. n. 29/1993 è il seguente:

«Art. 30 *(Individuazione di uffici e piante organiche; gestione delle risorse umane).* — 1. Le amministrazioni pubbliche individuano i propri uffici e previa informazione alle rappresentanze sindacali di cui all'art. 45, comma 8, definiscono le relative piante organiche, in funzione delle finalità indicate all'art. 1, comma 1, e sulla base dei criteri di cui all'art. 5. Esse curano la ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale.

2. Per la ridefinizione degli uffici e delle piante organiche si procede periodicamente, e comunque a scadenza triennale secondo il disposto dell'art. 6 in base a direttive emanate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero del tesoro. Restano salve le disposizioni vigenti per la determinazione delle piante organiche del personale degli istituti e scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative».

«Art. 6 *(Individuazione di uffici e piante organiche).* — 1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e nelle università l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente.

2. Il parere del Consiglio di Stato sugli schemi di regolamento di cui al comma 1 è reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Decorso tale termine, il regolamento può comunque essere adottato.

3. Nelle amministrazioni di cui al comma 1, la consistenza delle piante organiche è determinata previa verifica dei carichi di lavoro ed è approvata con decreto del Presidente del Consiglio di Ministri, su proposta del Ministro competente, formulata d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Dipartimento della funzione pubblica, previa informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Qualora la definizione delle piante organiche comporti maggiori oneri finanziari, si provvede con legge.

4 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, sono fatte salve le particolari disposizioni dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili.

5. L'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n 503, relativamente al personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile, va interpretato nel senso che al predetto personale non si applica l'art. 16 dello stesso decreto.

6. Le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative a tutto il personale tecnico e amministrativo universitario, compresi i dirigenti, sono devolute all'università di appartenenza. Parimenti sono attribuite agli osservatori astronomici, astrofisici e Vesuviano tutte le attribuzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in materia del personale, ad eccezione di quelle relative al reclutamento del personale di ricerca.

7. Per il personale delle università, degli osservatori astronomici e degli enti di ricerca, i trasferimenti sono disposti dall'università, dall'osservatorio o ente, a domanda dell'interessato e previo assenso dell'università, osservatorio o ente di appartenenza; i trasferimenti devono essere comunicati al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica».

— Il testo dell'art. 22, comma 18, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) è il seguente: «18. Le disposizioni di cui all'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n 537, limitatamente alla verifica di congruità del Dipartimento della funzione pubblica delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro, si applicano alle amministrazioni indicate nel comma 1 dell'art. 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed agli enti pubblici non economici vigilati dalle predette amministrazioni. L'esito delle verifiche di congruità delle metodologie di rilevazione dei carichi di lavoro è comunicato al Ministero tesoro. Le metodologie adottate dalle altre amministrazioni, ivi compresi gli enti locali per i quali si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 11 ottobre 1994, n. 574, sono approvate con deliberazione dei competenti organi delle amministrazioni stesse che ne attestano nel medesimo atto la congruità».

Note all'art 5:

— Per il titolo del D Lgs. n. 626/1994 già citato vedi nota all'art. 3.

— Per il titolo del D Lgs n. 242/1994 già citato vedi nota all'art. 3.

Nota all'art. 6:

— La legge n. 146/I 990 reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della commissione di garanzia dell'attuazione della legge».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 19 del D.Lgs. n. 29/1993 è il seguente:

«Art. 19 *(Incarichi di funzioni dirigenziali).* — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi ed adottando le procedure di cui ai commi 2 e 3.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, a dirigenti generali in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca di livello dirigenziale generale.

3. Gli incarichi di direzione degli uffici di ciascuna amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, di livello dirigenziale sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti in servizio presso l'amministrazione interessata. Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza. studio e ricerca di livello dirigenziale.

4. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri, nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti di settore e definita con regolamento, ai sensi dell'art. 6.

5. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— Il testo degli articoli 3, 4 e 6, comma 3, del D.P.C.M. n. 597/1993 (Regolamento recante norme sulle competenze e sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica) è il seguente: «Art. 3 (*Ministro e uffici ausiliari*). — 1. Il Ministro della funzione pubblica — di seguito denominato «Ministro» — è l'organo di direzione politica del Dipartimento e ne deternima gli indirizzi.

2. Il Ministro è coadiuvato dal capo di gabinetto, dal segretario particolare e dall'addetto stampa.

3. Il Ministro può avvalersi della collaborazione di consiglieri ed esperti nominati in base agli articoli 29, 31 e 37 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Può avvalersi, inoltre, di altri esperti nelle forme e nei limiti di cui all'art. 2, commi primo, secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1984, n. 536.

4. Il Ministro può istituire una segreteria tecnica, anche per il coordinamento delle commissioni di studio».

«Art. 4 (*Settore legislativo*). — 1. Nell'ambito dell'Ufficio centrale per il coordinamento dell'iniziativa legislativa e dell'attività normativa del Governo, è istituito un apposito settore legislativo che provvede all'attività di studio, di progettazione, di razionalizzazione e di delegificazione normativa nelle materie di competenza del Dipartimento.

2. La responsabilità del settore legislativo è affidata dal Ministro della funzione pubblica a un Consigliere giuridico. Quest'ultimo collabora con il Ministro o con il capo di gabinetto.

3. Con il settore legislativo collaborano anche gli organi del Dipartimento, che, su richiesta del responsabile del settore, provvedono agli adempimenti istruttori e a quelli strumentali al funzionamento del settore stesso».

Art. 6 (*Organizzazione*), comma 3. L'ispettorato per la funzione pubblica svolge le funzioni di cui all'art. 27, quarto comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, e all'art. 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29».

— Il testo dell'art. 24 del D.Lgs. n. 29/1993 è il seguente: «Art. 24 (Trattamento economico). — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni ed enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Per i dirigenti generali, nonché per il personale con qualifica dirigenziale indicato all'art. 2, comma 4, la retribuzione è determinata ai sensi dell'art. 2, commi 5 e 7, della legge 6 marzo 1992, n. 216».

— Il testo dell'art. 5 del D.P.C.M. n. 597/1993 è il seguente: «Art. 5 (*Capo del Dipartimento*). — 1. L'amministrazione è separata dall'organo di direzione politica.

2. Il capo del Dipartimento, nominato ai sensi degli articoli 21 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400 cura il funzionamento del Dipartimento e risponde della sua attività e dei risultati raggiunti al Ministro.

3. Le funzioni vicarie del capo del Dipartimento sono attribuite dal Ministro ad un dirigente generale.

4. Alle dirette dipendenze del capo del Dipartimento operano:

a) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;

b) l'ufficio per la formazione del personale delle pubbliche amministrazioni;

c) l'ufficio di informazione statistica e per la gestione del sistema automatizzato delle informazioni;

d) il nucleo per i progetti finalizzati;

e) le segreterie della commissione per i flussi di spesa del personale pubblico, con funzioni di osservatorio del pubblico, impiego, e della Conferenza permanente dei direttori generali preposti ai servizi del personale.

5. Il Ministro o, in sua vece, il capo del Dipartimento convoca periodiche riunioni dei dirigenti gli organi del Dipartimento».

— Per il testo dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 321/1994 già citato vedi note alle premesse.

97G0355

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Cooperativa Progetto Casa 2000 a r.l.», in Trevi nel Lazio.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione del 3 aprile 1996 eseguita nei confronti della Società cooperativa edilizia cooperativa Progetto Casa 2000 a r.l., dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, secondo periodo del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativa;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa Progetto Casa 20 a r.l.», con sede in Trevi nel Lazio, costituita per rogito notaio Floridi Giuliano in data 2 marzo 1991, repertorio n. 1594, registro società n. 7588, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 5 settembre 1997

Il direttore: NECCI

97A7432

DECRETO 11 settembre 1997.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, che prevede per le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi, che non hanno depositato in Tribunale nei termini prescritti i bilanci relativi agli ultimi due anni, lo scioglimento di diritto perdendo la personalità giuridica;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto dirigenziale 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro - Servizio politiche del lavoro, la competenza ad emettere i provvedimenti di scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, delle cooperative di cui all'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Accertato che per le seguenti cooperative:

cooperativa «La Verbanetta a r.l.», con sede a Varese, via Cavour, 27, data di costituzione 26 maggio 1972, reg. soc. n. 6433, omologato tribunale di Varese, BUSC 923/119533;

cooperativa «Edilrossella a r.l.», con sede a Varese, via Salvo D'Acquisto, 2, data di costituzione 26 maggio 1972, reg. soc. n. 6434, omologato tribunale di Varese, BUSC 922/119532,

ricorrono le condizioni indicate nelle precitate disposizioni in quanto non hanno depositato nei termini prescritti, ai sensi degli articoli 2435 e 2364 del codice civile, i bilanci di esercizio relativi agli ultimi due anni ed inoltre presenta assenza assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

Le predette società cooperative sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo, seconda parte, così come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 per non aver depositato il bilancio annuale per due anni consecutivi, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori per l'assenza di rapporti patrimoniali da definire.

Varere, 11 settembre 1997

Il dirigente: BUONOMO

97A7433

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 8 agosto 1997.

Recepimento della rettifica alla direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 1996 sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto il proprio decreto del 29 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 settembre 1996, con il quale si è recepita nell'ordinamento interno la direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE;

Vista la rettifica alla direttiva 96/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1996, sulla protezione degli occupanti dei veicoli a motore in caso di urto laterale e che modifica la direttiva 70/156/CEE, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 19 aprile 1997 serie L n. 102;

Decreta:

Articolo unico

1. A pag. 22, al punto 9.3, appendice 1 dell'allegato I, leggasi: «Porte di accesso occupanti, serrature e cerniere».

A pag. 35, appendice 2 dell'allegato II, al punto 2.3.13, leggasi: «La deformazione del dispositivo d'urto, misurata dopo la prova del livello B (figura 1) è pari a 330 ± 20 mm».

3. A pag. 48, tabella 3 dell'appendice 3 dell'allegato II, al punto 5.3.1, leggasi: «Tutte le parti del manichino devono essere sottoposte ad un controllo visivo per verificarne eventuali danni ed essere sostituite prima della prova di certificazione».

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: BURLANDO

97A7434

DECRETO 8 agosto 1997.

Recepimento della direttiva 97/21/CE della Commissione del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 12 giugno 1981 di recepimento della direttiva del Consiglio 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 de 6 ottobre 1981;

Visto il decreto del 26 luglio 1988 di recepimento della direttiva della Commissione 88/195/CEE che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/1269/CEE pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 settembre 1988;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche della direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la direttiva della Commissione n. 97/21/CE del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1269/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla potenza dei motori degli autoveicoli;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997:

non sarà più possibile concedere l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE;

non sarà più possibile concedere l'omologazione di portata nazionale,

ai nuovi tipi di veicolo per quanto attiene alla potenza dei motori se non sono soddisfatte le prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

1. Le omologazioni precedentemente accordate in base alle prescrizioni tecniche della direttiva 80/1269/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 88/195/CEE permangono valide.

2. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO

1) Tra gli articoli e l'allegato I è inserito il seguente elenco degli allegati:

«ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I: Determinazione della potenza dei motori

Appendice 1: Scheda informativa
Appendice 2: Scheda di omologazione

Allegato II: Verbale di prova»

ALLEGATO I

2) Il punto 1 è modificato come segue:

«1. DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE DI OMOLOGAZIONE

1.1. Domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo

1.1.1 Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un tipo di veicolo per quanto riguarda la potenza del motore deve essere presentata dal costruttore.

1.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1

1.1.3. Se la prova è effettuata dal servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione, deve essere messo a sua disposizione:

1.1 3.1. un motore rappresentativo del tipo da omologare, unitamente ai dispositivi ausiliari di cui alla tabella 1 che segue

1.2. Rilascio dell'omologazione CE di un tipo di veicolo

1.2.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

1.2.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2.

1.2.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

1.3. Modifica del tipo e delle omologazioni

1.3.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

1.4. Conformità della produzione

1.4.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.»

3) Punto 2 1:

La dizione «allegato I» diventa «allegato II parte A»

4) Punto 5.6:

La dizione «appendice I» diventa «allegato II».

5. Punto 6.4.2:

La formula è la seguente:

«$\alpha_d = (f_a)^{fm}$».

6) Il punto 7 è modificato come segue:

«7. VERBALE DI PROVA

Il verbale di prova deve riportate i risultati e tutti i calcoli necessari per determinare la potenza netta, quali sono elencati nell'allegato II. Al fine di predisporre tale documento, l'autorità competente puo avvalersi del verbale preparato da un laboratorio abilitato o riconosciuto ai sensi delle disposizioni della presente direttiva.»

7) I punti da 8 a 8.2.2 sono soppressi.

8) I punti da 9 a 9.2 diventano i punto da 8 a 8.2.

9) Le appendici 1 e 2 sono sostituite dalle seguenti appendici 1 e 2:

«Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

in conformità dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE (*) del Consiglio relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la potenza del motore

(Direttiva 80/1269/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione/i commerciale/i generale/i: ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo ([b]): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo ([c]): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo: ....

1.8. Guida (a destra o a sinistra): ....

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelli dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

3. MOTOPROPULSORE (q)

3.1. Costruttore: ...

3.1.1. Codice motore attribuito dal costruttore (quale apposto sul motore, o altri mezzi di identificazione): ...

3.2.1.1. Principio di funzionamento: accensione comandata/accensione spontanea, quattro tempi/due tempi (1)

3.2.1.2. Numero e disposizione dei cilindri: ...

3.2.1.2.1. Alesaggio (r): ... mm

3.2.1.2.2. Corsa (r): ... mm

3.2.1.2.3. Ordine di accensione: ...

3.2.1.3. Cilindrata (s): ... cm^3

3.2.1.4. Rapporto volumetrico di compressione (2): ...

3.2.1.5. Disegni della camera di combustione, della testa del pistone e, per i motori ad accensione comandata, dei segmenti: ...

3.2.1.8. Potenza netta massima (t): ... kW a ... min^{-1} (dichiarata dal costruttore)

3.2.1.9. Regime massimo ammesso del motore prescritto dal costruttore: ... min^{-1}

3.2.1.10. Coppia netta massima (t): ... Nm a ... min^{-1} (dichiarata dal costruttore)

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri (1)

3.2.2.1. RON, con piombo: ...

3.2.2.2. RON, senza piombo: ...

3.2.4. Alimentazione del carburante

3.2.4.1. A uno o più carburatori: sì/no (1)

3.2.4.1.1. Marca o marche: ...

3.2.4.1.2. Tipo o tipi: ...

3.2.4.1.3. Numero: ...

3.2.4.1.4. Regolazioni (2)

3.2.4.1.4.1. Getti: ...

3.2.4.1.4.2. Diffusori: ...

3.2.4.1.4.3. Livello in vaschetta: ...

3.2.4.1.4.4. Massa del galleggiante: ...

3.2.4.1.4.5. Valvola a spillo: ...

} oppure curva di erogazione del carburante in funzione della mandata d'aria e indicazione dei limiti di regolazione per rispettare la curva

3.2.4.1.5. Dispositivo di avviamento a freddo: manuale/automatico (1)

3.2.4.1.5.1. Principi di funzionamento: ...

3.2.4.1.5.2. Limiti di funzionamento/regolazioni (1) (2): ...

3.2.4.2. Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione spontanea): sì/no (1)

3.2.4.2.1. Descrizione del sistema: ...

3.2.4.2.2. Principio di funzionamento: iniezione diretta/precamera/camera a turbolenza (1)

3.2.4.2.3. Pompa di iniezione

3.2.4.2.3.1. Marca o marche: ...

3.2.4.2.3.2. Tipo o tipi: ...

3.2.4.2.3.3. Mandata massima di carburante (1) (2): ... mm^3/corsa o ciclo per un regime della pompa di: ... min^{-1}, oppure curva caratteristica: ...

3.2.4.2.3.4. Fasatura dell'iniezione (2): ...

3.2.4.2.3.5. Curva dell'anticipo d'iniezione (2): ...

3.2.4.2.3.6. Metodo di taratura: al banco di prova/sul motore (1)

3.2.4.2.4. Regolatore di velocità

3.2.4.2.4.1. Tipo: ...

3.2.4.2.4.2. Punto d'intervento

3.2.4.2.4.2.1. Punto d'intervento sotto carico: ... min^{-1}

3.2.4.2.4.2.2. Punto d'intervento a vuoto: ... min^{-1}

3.2.4.2.5.	Tubazione dell'iniezione
3.2.4.2.5.1.	Lunghezza: .... mm
3.2.4.2.5.2.	Diametro interno: .... mm
3.2.4.2.6.	Iniettore/i
3.2.4.2.6.1.	Marca o marche: ....
3.2.4.2.6.2.	Tipo o tipi: ....
3.2.4.2.6.3.	Pressione di apertura ([2]): .... kPa, oppure curva caratteristica ([2]): ....
3.2.4.2.7.	Sistema di avviamento a freddo
3.2.4.2.7.1.	Marca o marche: ....
3.2.4.2.7.2.	Tipo o tipi: ....
3.2.4.2.7.3.	Descrizione: ....
3.2.4.2.9.	Unità elettronica di comando
3.2.4.2.9.1.	Marca o marche: ....
3.2.4.2.9.2.	Descrizione del sistema: ....
3.2.4.3.	Dispositivo di iniezione (soltanto motori ad accensione comandata): sì/no ([1])
3.2.4.3.1.	Principio di funzionamento: iniezione nel collettore di aspirazione (a punto singolo/multiplo) ([1])/iniezione diretta/altro (specificare) ([1])): ....
3.2.4.3.2.	Marca o marche: ....
3.2.4.3.3.	Tipo o tipi: ....
3.2.4.3.4.	Descrizione del sistema
3.2.4.3.4.1.	Tipo o numero dello strumento di comando: ..
3.2.4.3.4.2.	Tipo di sonda di equilibratura: ....
3.2.4.3.4.3.	Tipo di misuratore d'aria: ....
3.2.4.3.4.4.	Tipo di distributore di carburante: ....
3.2.4.3.4.5.	Tipo di valvola della pressione: ....
3.2.4.3.4.8.	Tipo di giunto della valvola a farfalla: ....
	} per sistemi diversi da quello a iniezione continua, fornire i dati corrispondenti
3.2.4.3.5.	Iniettori: pressione di apertura ([2]): .... kPa, oppure curva caratteristica ([2]): ..
3.2.4.3.6.	Fasatura dell'iniezione: ....
3.2.4.3.7.	Sistema di avviamento a freddo
3.2.4.3.7.1.	Principi di funzionamento: ....
3.2.4.3.7.2.	Limiti di funzionamento/regolazioni ([1]) ([2]): ....
3.2.4.4.	Pompa di alimentazione
3.2.4.4.1.	Pressione ([2]): .... kPa, oppure curva caratteristica ([2]): ....
3.2.5.	Impianto elettrico
3.2.5.1.	Tensione nominale: .... V, terminale a massa positivo/negativo ([1])
3.2.5.2.	Generatore
3.2.5.2.1.	Tipo: ....
3.2.5.2.2.	Potenza nominale: .... VA
3.2.6.	Accensione
3.2.6.1.	Marca o marche: ....
3.2.6.2.	Tipo o tipi: ....
3.2.6.3.	Principio di funzionamento: ....
3.2.6.4.	Curva dell'anticipo ([2]): ....
3.2.6.5.	Fasatura iniziale ([2]): .... gradi prima del PMS
3.2.6.6.	Apertura dei contatti ([2]): .... mm
3.2.6.7.	Angolo di chiusura ([2]): .... gradi
3.2.7.	Raffreddamento: (liquido/aria) ([1])
3.2.7.1.	Taratura nominale del dispositivo di controllo della temperatura del motore: ....
3.2.7.2.	Liquido
3.2.7.2.1.	Natura del liquido: ....
3.2.7.2.2.	Pompa/e di circolazione: sì/no ([1])
3.2.7.2.3.	Caratteristiche: .... oppure
3.2.7.2.3.1.	Marca o marche: ....
3.2.7.2.3.2.	Tipo o tipi: ....

3.2.7.2.4. Rapporto/i di trasmissione: ...

3.2.7.2.5. Descrizione della ventola e del suo meccanismo di azionamento: ...

3.2.7.3. Aria

3.2.7.3.1. Ventilatore: sì/no (1)

3.2.7.3.2. Caratteristiche: ... oppure

3.2.7.3.2.1. Marca o marche: ...

3.2.7.3.2.2. Tipo o tipi: ...

3.2.7.3.3. Rapporto/i di trasmissione: ...

3.2.8. Sistema di aspirazione

3.2.8.1. Compressore: sì/no (1)

3.2.8.1.1. Marca o marche: ...

3.2.8.1.2. Tipo o tipi: ...

3.2.8.1.3. Descrizione del sistema (ad esempio, pressione massima di carico: ... kPa eventuale valvola di sfiato): ...

3.2.8.2. Scambiatore intermedio di calore: sì/no (1)

3.2.8.4. Descrizione e disegni delle tubazioni di aspirazione e loro accessori (camera di aspirazione, riscaldatore, prese d'aria supplementari, ecc.): ...

3.2.8.4.1. Descrizione del collettore di aspirazione (compresi disegni e/o fotografie): ...

3.2.8.4.2. Filtro dell'aria, disegni: ... oppure

3.2.8.4.2.1. Marca o marche: ...

3.2.8.4.2.2. Tipo o tipi: ...

3.2.8.4.3. Silenziatore di aspirazione, disegni: ... oppure

3.2.8.4.3.1. Marca o marche: ...

3.2.8.4.3.2. Tipo o tipi: ...

3.2.9. Sistema di scarico

3.2.9.1. Descrizione e/o disegno dell'impianto di scarico: ...

3.2.9.2. Descrizione e/o disegno del sistema di scarico: ...

3.2.9.3. Contropressione massima ammissibile allo scarico al regime nominale e a pieno carico: ... kPa

3.2.10. Sezioni trasversali minime delle luci di aspirazione e di scarico: ...

3.2.11. Fasatura delle valvole o dati equivalenti

3.2.11.1. Alzata massima delle valvole, angoli di apertura e di chiusura oppure dati relativi alla fasatura di sistemi di distribuzione alternativi, con riferimento ai punti morti: ...

3.2.11.2. Gioco delle valvole come riferimento e/o per la regolazione (1): ...

3.2.12. Misure contro l'inquinamento atmosferico

3.2.12.2. Dispositivo antinquinamento supplementari (se esistono e se non sono compresi in altre voci)

3.2.12.2.1. Convertitore catalitico: sì/no (1)

3.2.12.2.1.1. Numero di elementi e convertitori catalici: ...

3.2.12.2.1.2. Dimensioni, forma e volume dei convertitori catalitici: ...

3.2.12.2.2. Sonda dell'ossigeno: sì/no (1)

3.2.12.2.3. Iniezione di aria: sì/no (1)

3.2.12.2.4. Ricircolazione dei gas di scarico: sì/no (1)

3.2.12.2.6. Filtro per particolato: sì/no (1)

3.2.12.2.6.1. Dimensioni, forma e volume del filtro per particolato: ...

3.2.12.2.7. Altri sistemi (descrizione e funzionamento): ...

3.6. Temperatura ammesse dal costruttore

3.6.1. Sistema di raffreddamento

3.6.1.1. Raffreddamento mediante liquido

Temperatura massima all'uscita: ... °C

3.6.1.2. Raffreddamento ad aria

3.6.1.2.1. Punto di riferimento: ...

3.6.1.2.2. Temperatura massima nel punto di riferimento: ... °C

3.6.2. Temperatura massima all'uscita dello scambiatore intermedio di calore: ... °C

3.6.3. Temperatura massima allo scarico nel punto della condotta o delle condotte di scarico adiacenti alla flangia o alle flange esterne del collettore di scarico: ... °C

3.6.4. Temperatura del carburante

Minima: .... °C

Massima: .... °C

3.6.5. Temperatura del lubrificante

Minima: .... °C

Massima: .... °C

3.8. Circuito di lubrificazione

3.8.1. Descrizione del circuito

3.8.1.1. Posizione del serbatoio del lubrificante: ....

3.8.1.2. Sistema di alimentazione del lubrificante (pompa, iniezione nel collettore di aspirazione, miscela con carburante, ecc.) (1): ....

3.8.2. Pompa

3.8.2.1. Marca o marche: ....

3.8.2.2. Tipo o tipi: ....

3.8.3. Miscela con carburante

3.8.3.1. Percentuale: ....

3.8.4. Dispositivo di raffreddamento dell'olio: sì/no (1)

3.8.4.1. Disegno/i: .... oppure

3.8.4.1.1. Marca o marche: ....

3.8.4.1.2. Tipo o tipi: ....

(Data, fascicolo)

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entita tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).

Addendum all'appendice 1

1. Altri dispositivi ausiliari azionati dal motore (come al punto 5.1.2 dell'allegato I)

(eventualmente elenco e descrizione succinta): ....

2. Informazioni supplementari relative alle condizioni di prova (solo per motori ad accensione comandata)

2.1. Candele

2.1.1. Marca: ....

2.1.2. Tipo: ....

2.1.3. Distanza tra gli elettrodi: ....

2.2. Bobina di accensione

2.2.1. Marca: ....

2.2.2. Tipo: ....

2.3. Condensatore di accensione

2.3.1. Marca: ....

2.3.2. Tipo: ....

2.4. Dispositivo antiradiodisturbi

2.4.1. Marca: ....

2.4.2. Tipo: ....

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione ([1])

— l'estensione dell'omologazione ([1])

— il rifiuto dell'omologazione ([1])

— la revoca dell'omologazione ([1])

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica ([1]) per quanto concerne la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica ([1]) ([2]): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo ([1]) ([3]): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore/fabbricante: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): vedi addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: vedi addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123??).

(3) Vedi definizione di cui all'allegato II, parte A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 80/1269/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni

1.1. Motore ....

1.1.1. Codice motore del costruttore: ....
(quale apposto sul veicolo, o altri mezzi di identificazione)

1.1.2. Cilindrata del motore:

1.1.3. Carburante: diesel/benzina/GPL/altri (1)

1.1.4. Potenza netta massima: .... kW a .... min^{-1}

5. Osservazioni: ....

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.»

ALLEGATO II

10) Tutto il testo che precede il punto 1 è sostituito dal titolo «VERBALE DI PROVA».

11) I punti da 1 a 4 sono soppressi.

12) I punti 5 e 6 diventano, rispettivamente, i punti 1 e 2.

13) Punto 2.1 (precedente punto 6.1):

Nella tabella, la voce «Potenza da aggiungere ... (vedi la tabella 1, nota 5)» è sostituita dalla voce «Potenza da aggiungere per i dispositivi ausiliari montati sul motore diversi da quelli indicati nella tabella 1 dell'allegato I (vedi punto 1 dell'addendum, appendice 1 dell'allegato I). Potenza da dedurre quando il ventilatore non è montato (vedi tabella I dell'allegato I, nota 5)».

14) I punti da 7 a 14 sono soppressi.

97A7435

DECRETO 8 agosto 1997.

Recepimento della direttiva 97/19/CE della Commissione del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro dei trasporti e della navigazione a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto 5 agosto 1974 di recepimento della direttiva del Consiglio n. 70/221/CEE, pubblicato nel supplemeno ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 settembre 1974 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto del 10 agosto 1981 di recepimento delle direttive 79/490/CEE e 81/333/CEE della Commissione che adeguano al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1981;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione dell'8 maggio 1995 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE recanti modifiche del decreto 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Vista la direttiva della Commissione n. 97/19/CE del 18 aprile 1997 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/221/CEE del Consiglio relativa ai serbatoi di carburante liquido ed ai dispositivi di protezione antincastro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per veicolo ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, con o senza carrozzeria, che abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima per costruzione superiore ai 25 km/h, nonché i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° ottobre 1997:

non sarà più possibile concedere l'omologazione CE ai sensi dell'art. 4, comma 1 e, se applicabile dell'art. 4, comma 4 del decreto del 27 giugno 1995 di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE;

non sarà più possibile concedere l'omologazione di portata nazionale,

ai nuovi tipi di veicolo per quanto concerne i serbatoi di carborante liquido e i dispositivi di protezione antincastro, o ai nuovi tipi di dispositivo di protezione antincastro in quanto unità tecnica, se questi non sono conformi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 3.

1. Le omologazioni precedentemente accordate in base alle prescrizioni tecniche della direttiva 70/221/CEE come da ultimo emendata dalle direttive 79/490/CEE e 81/333/CEE permangono valide.

2. Gli allegati di seguito elencati:

Allegato I - Serbatoi di carburante liquido:

Appendice 1: Scheda informativa;

Appendice 2: Schema di omologazione CE.

Allegato II - Protezione posteriore antincastro:

Appendice 1: Scheda informativa (veicolo);

Appendice 2: Scheda informativa (entità tecnica);

Appendice 3: Scheda di omologazione CE (veicolo);

Appendice 4: Scheda di omologazione CE (entità tecnica);

Appendice 5: Marchio di omologazione CE,

costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 8 agosto 1997

Il Ministro: BURLANDO

ALLEGATO I

SERBATOI DI CARBURANTE LIQUIDO

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

1.1. Il presente allegato si applica ai veicoli oggetto della direttiva 70/156/CEE

2. DEFINIZIONI

Ai fini della presente direttiva, s'intende per:

2.1. «tipo di veicolo per quanto concerne i serbatoi di carburante», i veicoli che non differiscono sostanzialmente tra loro per quanto concerne

2.1.1. la struttura, la forma, le dimensioni e i materiali dei serbatoi,

2.1.2 l'ubicazione del serbatoio o dei serbatoi nel veicolo (lato destro e/o sinistro, parte anteriore, posteriore, centrale),

2.2. «serbatoio», il serbatoio o i serbatoi destinati a contenere il carburante liquido definito al punto 2.3, utilizzato essenzialmente per la propulsione del veicolo esclusi i suoi accessori [tubo di riempimento (se si tratta di un elemento separato), bocchettone di riempimento, tappo, indicatore di livello, connessioni con il motore o per compensare la sovrappressione interna, ecc.],

2.3. «carburante liquido», un carburante liquido in condizioni ambiente normali

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione di un veicolo per quanto riguarda i serbatoi di carburante deve essere presentata dal costruttore del veicolo

3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

3.3. Al servizio tecnico responsabile dell'esecuzione delle prove di omologazione deve essere presentato quanto segue:

3.3.1. un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare o le parti del veicolo che il servizio tecnico ritiene necessarie per le prove di omologazione

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, se applicabile, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

4.2 Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2

4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo omologato deve essere assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non puo assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo.

5. SPECIFICHE

5.1. I serbatoi devono essere fabbricati in modo da resistere alla corrosione. Essi devono soddisfare alle prove di tenuta stagna eseguite dal costruttore, a una pressione pari al doppio della pressione relativa di servizio e, in ogni caso, pari ad almeno 1,3 bar Qualsiasi eventuale sovrappressione o ogni pressione che superi la pressione di servizio deve essere automaticamente compensata mediante dispositivi appropriati (orifizi, valvole di sicurezza, ecc.). Gli orifizi d'aereazione devono essere concepiti in modo da prevenire ogni rischio di infiammazione del carburante. Il carburante non deve poter uscire attraverso il tappo del serbatoio o i dispositivi previsti per compensare la sovrappressione, neppure in caso di capovolgimento completo del serbatoio; sarà tollerato solo uno sgocciolamento.

5.2. I serbatoi di carburante devono essere installati in modo da essere protetti dalle conseguenze di un urto frontale o di un urto alla parte posteriore del veicolo; le parti sporgenti, i bordi taglienti, ecc., devono essere evitati in prossimità dei serbatoi.

6. MODIFICHE DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

6.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

7. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

7.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

in conformità con l'allegato I della direttiva 70/156/CEE(*) relativa all'omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda i serbatoi di carburante liquido

(Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0. DATI GENERALI

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo [b]: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo [c] ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

1. CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1. Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo (soltanto per stili diversi di carrozzeria): ...

3. MOTOPROPULSORE [q]

3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/altri [1]

3.2.3. Serbatoi del carburante

3.2.3.1. Serbatoi di servizio

3.2.3.1.1. Numero, capacità e materiale: ....

3.2.3.1.2. Disegno e descrizione tecnica dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: ....

3.2.3.1.3. Disegno che illustra con chiarezza l'ubicazione dei serbatoi nel veicolo: ....

3.2.3.2. Serbatoi ausiliari

3.2.3.2.1. Numero, capacità e materiale: ....

3.2.3.2.2. Disegno e descrizione tecnica dei serbatoi con tutti i raccordi e le tubazioni del dispositivo di sfiato e di ventilazione, dispositivi di bloccaggio, valvole, dispositivi di fissaggio: ....

3.2.3.2.3. Disegno che illustra con chiarezza l'ubicazione dei serbatoi nel veicolo: ....

(Data, fascicolo)

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

[1] Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 2

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione [1]

— l'estensione dell'omologazione [1]

— il rifiuto dell'omologazione [1]

— la revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto concerne la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo [1] [3]: ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.
(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).
(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. ...

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda la direttiva 70/221/CEE (serbatoi per carburante liquido), modificata da ultimo dalla direttiva .../.../CE

1. Altre informazioni

1.1. Materiale: ....

1.2. Capacità: ....

1.3. Posizione(i): ....

1.4. Carburante: gasolio/benzina/altri (1):

5. Osservazioni: ....

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

ALLEGATO II

PROTEZIONE POSTERIORE ANTINCASTRO

1. OSSERVAZIONI GENERALI

I veicoli di cui alla presente direttiva devono essere concepiti in modo da offrire efficace protezione contro l'incastramento dei veicoli delle categorie M_1 e N_1 (1) che li urtino posteriormente.

2. DEFINIZIONI

2.1. Tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro

Per «tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro», si intendono i veicoli che non presentano tra loro differenze in ordine ai seguenti elementi essenziali:

2.1.1. larghezza dell'asse posteriore, struttura, dimensioni, forma e materiali della parte posteriore del veicolo, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni dei punti da 5.1 a 5.4.5.5.

2.1.2. Caratteristiche della sospensione, qualora abbiano un'incidenza sulle prescrizioni dei punti da 5.1 a 5.4.5.5.

2.1.3. Tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro, se montato.

2.2. Tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro

Per «tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro», si intendono i dispositivi che non presentano tra loro differenze in ordine ai seguenti elementi essenziali:

2.2.1. forma,

2.2.2. dimensioni,

2.2.3. fissaggio,

2.2.4. materiali.

3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

3.1. Domanda di omologazione CE per quanto riguarda un tipo di veicolo.

3.1.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro deve essere presentata dal costruttore del veicolo.

3.1.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1.

3.1.3. Un veicolo rappresentativo del tipo da omologare deve essere presentato al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione.

3.2. Domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro quale entità tecnica

3.2.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro, considerato quale entità tecnica ai sensi dell'articolo 2 della direttiva suddetta, deve essere presentata dal costruttore del veicolo o dal fabbricante del dispositivo.

3.2.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 2.

3.2.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove deve essere presentato un campione del tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro da omologare. Se lo ritiene necessario, il servizio può richiedere un campione supplementare. Questi campioni devono recare, chiaramente leggibili ed indelebili, il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente, nonché l'indicazione del tipo.

(1) Secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3 e, ove opportuno, dell'articolo 4, paragrafo 4 della direttiva 70/156/CEE.

4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura:

4.2.1. nell'appendice 3, per la domanda di cui al punto 3.1,

4.2.2. nell'appendice 4, per la domanda di cui al punto 3.2.

4.3. Conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, al tipo di veicolo o al tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro omologati viene assegnato un numero di omologazione. Uno Stato membro non può assegnare lo stesso numero ad un altro tipo di veicolo o ad un altro tipo di dispositivo di protezione posteriore antincastro.

5. SPECIFICHE

5.1. Ogni veicolo deve essere costruito e/o equipaggiato in modo da offrire su tutta la larghezza una efficace protezione antincastro ai veicoli delle categorie M_1 e N_1([1]) che lo urtino posteriormente.

5.2. Qualsiasi veicolo delle categorie M_1, M_2, M_3, N_1, O_1 o O_2([1]) soddisfa alla condizione del punto 5.1:

— quando è conforme alle condizioni di cui al punto 5.3, oppure

— se l'altezza da terra sotto la parte posteriore del veicolo a vuoto non supera 55 cm su una larghezza non inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato a quella dell'asse posteriore (senza tener conto del rigonfiamento dei pneumatici in prossimità del suolo).

Se esistono vari assi posteriori, la larghezza da prendere in considerazione è quella dell'asse posteriore più largo.

Questa prescrizione deve essere rispettata su una linea distante non oltre 45 cm dall'estremità posteriore del veicolo.

5.3. Qualsiasi veicolo delle categorie N_2, N_3, O_3 e O_4([1]) soddisfa alla condizione del punto 5.1:

— se è munito di uno speciale dispositivo di protezione posteriore antincastro conforme al punto 5.4, oppure

— se la parte posteriore del veicolo è concepita e/o realizzata in modo che le sue componenti possano essere considerate, per forma e caratteristiche, quali elementi che sostituiscono il dispositivo di protezione posteriore antincastro. Sono assimilati al dispositivo di protezione posteriore antincastro gli elementi la cui azione combinata risponde alle prescrizioni di cui al punto 5.4.

5.4. Un dispositivo di protezione posteriore antincastro, qui di seguito chiamato «dispositivo», consiste generalmente in una traversa e in elementi di raccordo ai longheroni o a ciò che li sostituisce.

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

5.4.1. Deve essere montato sulla parte posteriore del veicolo nella posizione più arretrata possibile. Con il veicolo a vuoto([2]), il bordo inferiore del dispositivo non deve trovarsi, in alcun punto, ad una altezza da terra superiore a 55 cm.

5.4.2. La larghezza del dispositivo non deve superare in alcun punto quella dell'asse posteriore, misurata ai punti estremi delle ruote, escludendo il rigonfiamento del pneumatico in prossimità del suolo, né esserle inferiore di oltre 10 cm su ciascun lato. Se esistono più assi posteriori, la larghezza da prendere in considerazione è quella dell'asse più largo.

5.4.3. Il profilo della traversa deve avere un'altezza non inferiore a 10 cm; le estremità laterali della traversa non devono essere curvate all'indietro né presentare alcun bordo tagliente verso l'esterno. Questa condizione è soddisfatta se le estremità laterali della traversa presentano arrotondamenti di raggio non inferiore a 2,5 mm verso l'esterno.

5.4.4. Il dispositivo può essere realizzato in modo che la sua posizione sulla parte posteriore del veicolo sia modificabile. In questo caso, in posizione di funzionamento deve essere ottenuto un bloccaggio tale da escludere qualsiasi possibilità di spostamento casuale. La posizione

([1]) Secondo la definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.
([2]) Secondo la definizione di cui al punto 2.6 dell'appendice 1.

del dispositivo deve poter essere modificata dall'operatore applicando una forza non superiore a 40 daN.

5.4.5. Il dispositivo deve possedere sufficiente resistenza alle forze applicate parallelamente all'asse longitudinale del veicolo e deve essere raccordato, in posizione di funzionamento, ai longheroni del veicolo o a ciò che li sostituisce.

Questa prescrizione è rispettata quando si può dimostrare che, né durante ne dopo l'applicazione, la distanza orizzontale tra la parte posteriore del dispositivo e il limite posteriore estremo del veicolo supera 40 cm in alcuno dei punti P1, P2 e P3. Questa distanza viene misurata escludendo qualsiasi parte del veicolo che si trovi a più di 3 m da terra a veicolo scarico

5.4.5.1 I punti P1 si trovano alla distanza di 30 cm dai piani longitudinali tangenti alle facce esterne delle ruote dell'asse posteriore, i punti P2, che si trovano sulla congiungente dei punti P1, sono simmetrici rispetto al piano longitudinale di simmetria del veicolo, distanti 70-100 cm tra di loro, la posizione esatta viene fissata dal construttore L'altezza da terra dei punti P1 e P2 e definita dal costruttore del veicolo all'interno delle linee che delimitano orizzontalmente il dispositivo A veicolo scarico, tuttavia, l'altezza non deve superare 60 cm Il punto P3 e il centro del segmento di retta che congiunge i punti P2

5.4.5 2 Sui due punti P1 e sul punto P3 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 12,5% della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a $2,5 \times 10^4$N.

5.4 5 3 Sui due punti P2 viene successivamente applicata una forza orizzontale pari al 50% della massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo, comunque non superiore a 10×10^4N

5 4 5 4 Le forze prescritte ai precedenti punti 5 4 5 2 e 5 4 5 3 vengono applicate separatamente Il costruttore puo specificare in quale ordine vadano applicate

5.4 5 5 Quando si ricorre a una prova pratica per la verifica delle prescrizioni di cui ai punti precedenti, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni

5.4 5.5.1. il dispositivo deve essere raccordato ai longheroni del veicolo o agli elementi che li sostituiscono;

5 4.5 5 2. le forze prescritte devono essere applicate mediante aste di spinta opportunamente articolate (ad esempio mediante giunti cardanici), parallelamente al piano longitudinale di simmetria del veicolo, interponendo una superficie di appoggio di altezza non superiore a 25 cm (l'altezza esatta deve essere indicata dal construttore) e di 20 cm di larghezza, i cui bordi verticali hanno un raggio di raccordo di 5±1 mm e il cui centro viene posto successivamente sui punti P1, P2 e P3.

5.5. In deroga alle prescrizioni di cui sopra, i tipi di veicoli qui di seguito indicati possono non essere conformi alle prescrizioni del presente allegato per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro·

— motrici per semirimorchi,

— carrelli portatronchi e altri rimorchi analoghi destinati al trasporto di tronchi di albero o di materiali molto lunghi;

— veicoli per i quali l'esistenza di un dispositivo di protezione posteriore antincastro e incompatibile con il loro uso.

6. MARCATURA DI OMOLOGAZIONE CE

6.1. Tutti i dispositivi di protezione posteriore antincastro conformi al tipo omologato ai sensi della presente direttiva come entità tecniche devono recare il marchio di omologazione CE

6.2. Il marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale e iscritta la lettera «e» minuscola, seguita dalle lettere o dal numero distintivo dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

1 per la Germania
2 per la Francia
3 per l'Italia
4 per i Paesi Bassi
5 per la Svezia
6 per il Belgio
9 per la Spagna
11 per il Regno Unito
12 per l'Austria
13 per il Lussemburgo
17 per la Finlandia
18 per la Danimarca
21 per il Portogallo
23 per la Grecia
IRL per l'Irlanda.

Esso deve comprendere inoltre, in prossimità del rettangolo, il «numero di omologazione di base» specificato nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto dal numero progressivo di due cifre attribuito alla più recente modifica tecnica significativa della direttiva 70/221/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Per la presente direttiva il numero progressivo è «00».

6.3. Il marchio di omologazione CE deve essere apposto sul dispositivo di protezione posteriore antincastro in modo da essere chiaramente leggibile e indelebile anche quando il dispositivo è montato su un veicolo.

6.4. Un esempio del marchio di omologazione CE figura nell'appendice 5.

7. MODIFICA DEL TIPO E DELLE OMOLOGAZIONI

7.1. In caso di modifica del tipo di veicolo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

8. CONFORMITA DELLA PRODUZIONE

8.1. Di regola, i provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione sono presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

Appendice 1

SCHEDA INFORMATIVA N. ...

in conformità con l'allegato I della direttiva 70/156/CEE(*) relativa all'omologazione CE di un veicolo per quanto riguarda la protezione posteriore antincastro

(Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva / /CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato. Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli.

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

0 DATI GENERALI

0.1 Marca (denominazione commerciale del costruttore)

0.2 Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i):

0.3 Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo([b])

0.3.1 Posizione della marcatura

0.4 Categoria del veicolo([c])

0.5 Nome e indirizzo del costruttore

0.8 Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio

1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO

1.1 Fotografie e/o disegni di un veicolo rappresentativo.

1.5 Materiale usato per i longheroni([d])

2. MASSE E DIMENSIONI([e]) (in kg e mm)
(eventualmente con riferimento ai disegni)

2.3.3 Larghezza dell'asse posteriore più largo

2.4 Dimensioni del veicolo (fuori tutto)

2.4.1 Per telaio non carrozzato

2.4.1.2. Larghezza([k]).

2.4.2 Per telaio carrozzato

2.4.2.2. Larghezza([k]):

2.6. Massa del veicolo carrozzato e munito di dispositivo di attacco nel caso di veicoli trainanti (di categorie diverse dalla categoria M_1) in ordine di marcia, oppure massa del telaio cabinato qualora il costruttore non fornisca la carrozzeria e/o il dispositivo di attacco (compresi liquido di raffreddamento, lubrificanti, combustibile, 100% degli altri liquidi eccetto l'acqua usata, ruota di scorta, attrezzi e conducente e, per gli autobus, massa di un membro del personale (75 kg) se il veicolo è munito dell'apposito sedile)([o]) ([r]):

2.8 Massa massima a carico tecnicamente ammissibile, dichiarata dal costruttore (massima e minima per ogni variante)([r]).

(*) La numerazione dei punti e le note in calce che figurano nella presente scheda informativa corrispondono a quelle dell'allegato I della direttiva 70/156/CEE. Le voci non pertinenti ai fini della presente direttiva sono state omesse.

9. CARROZZERIA

9.1. Tipo di carrozzeria (*): ....

9.2. Materiali e modo di costruzione (*): ....

9.15. Protezione antincastro posteriore

9.15.1. Disegni delle parti del veicolo rilevanti per il dispositivo di protezione antincastro posteriore, ad esempio disegno del veicolo e/o del telaio con la posizione e il montaggio dell'asse più arretrato, disegno del montaggio e/o degli elementi di fissaggio della protezione antincastro posteriore. Se il dispositivo di protezione antincastro non è un dispositivo specifico, il disegno deve indicare chiaramente se sono rispettate le dimensioni prescritte: ....

9.15.2. Nel caso di un dispositivo specifico, descrizione completa e/o disegno del dispositivo di protezione (compresi gli elementi di montaggio e di fissaggio), oppure numero di omologazione in quanto entità tecnica: ....

(Data, fascicolo)

(*) Se applicabile, quando una parte della carrozzeria è parte della protezione posteriore antincastro.

Appendice 2

SCHEDA INFORMATIVA N. . . .

relativa all'omologazione CE di un dispositivo di protezione posteriore antincastro in quanto entità tecnica

(Direttiva 70/221/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva / . ./CE)

Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere fornite in triplice copia e includere un indice del contenuto. Gli eventuali disegni devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli in formato A4 o in fogli piegati in detto formato Eventuali fotografie devono fornire sufficienti dettagli

Qualora i sistemi, i componenti o le entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, saranno fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni

0 DATI GENERALI

0 1 Marca (denominazione commerciale del costruttore)

0 2 Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i)·

0 5 Nome e indirizzo del costruttore

0 7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche

0 8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio

1 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE GENERALI DEL VEICOLO(I) su cui deve essere montato il dispositivo, nella misura in cui riguardano il dispositivo di protezione posteriore antincastro (allegare fotografie e/o disegni)·

1 1 Somma minima dei momenti di inerzia attorno all'asse orizzontale dei longheroni in sezione trasversale.

1 2. Distanza tra i longheroni ai punti di fissaggio del dispositivo

2. MASSE E DIMENSIONI

2.1. Massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico:

3 CARROZZERIA

3 1 Descrizione completa e/o disegni del dispositivo di protezione posteriore antincastro (compresi gli elementi di supporto e di fissaggio)

(Data, fascicolo)

Appendice 3

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione (1)

— l'estensione dell'omologazione (1)

— il rifiuto dell'omologazione (1)

— la revoca dell'omologazione (1)

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2): ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo (1) (3): ....

0.5. Nome e indirizzo del costruttore: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).

(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione di un veicolo per quanto riguarda il dispositivo di protezione posteriore antincastro

(Direttiva 70/221/CEE modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE)

1. Altre informazioni

1.1. Categoria del veicolo: ....

1.2. Il veicolo non è munito di protezione posteriore antincastro (1)

1.3. Il veicolo è munito di protezione posteriore antincastro (1)

1.3.1. Il dispositivo è stato omologato come entità tecnica (1)

— distanza da terra e dalla parte posteriore del veicolo: ....

— marchio di omologazione: ....

1.3.2. Il dispositivo non è stato omologato come entità tecnica (1)

— larghezza, profondità della sezione, distanza da terra e dalla parte posteriore del veicolo: ......

— modo di apposizione: ....

5. Osservazioni: ....

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

Appendice 4

MODELLO

[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

Timbro dell'amministrazione

Comunicazione concernente:

— l'omologazione [1]

— l'estensione dell'omologazione [1]

— il rifiuto dell'omologazione [1]

— la revoca dell'omologazione [1]

di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica [1] per quanto concerne la direttiva . . ./. . ./CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE.

Numero di omologazione: ....

Motivo dell'estensione: ....

PARTE I

0.1. Marca (denominazione commerciale del costruttore): ....

0.2. Tipo e designazione(i) commerciale(i) generale(i): ....

0.3. Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica [1] [2]: ....

0.3.1. Posizione della marcatura: ....

0.4. Categoria del veicolo [1] [3]: ....

0.5. Nome e indirizzo del fabbricante: ....

0.7. Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CEE per componenti ed entità tecniche: ....

0.8. Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio: ....

PARTE II

1. Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum:

2. Servizio tecnico incaricato delle prove: ....

3. Data del verbale di prova: ....

4. Numero del verbale di prova: ....

5. Eventuali osservazioni: cfr. addendum

6. Luogo: ....

7. Data: ....

8. Firma: ....

9. Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

---

(1) Cancellare la dicitura inutile.

(2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: «?» (ad es.: ABC??123???).

(3) Cfr. definizione di cui all'allegato II A della direttiva 70/156/CEE.

Addendum alla scheda di omologazione CE n. . . .

concernente l'omologazione di un dispositivo di protezione posteriore antincastro in quanto entità tecnica

(Direttiva 70/221/CEE modificata da ultimo dalla direttiva . . ./. . ./CE).

1. Altre informazioni

1.1. Costruzione

1.1.1. Materiale: ....

1.1.2. Modo di apposizione: ....

1.1.3. Dimensioni del dispositivo: ....

1.2. Massa massima tecnicamente ammissibile del veicolo su cui deve essere montato il dispositivo:

1.3. Eventuali restrizioni di impiego del dispositivo: ....

5. Osservazioni: ....

Appendice 5

Modello di marchio di omologazione CE

a ≥ 12 mm

000148 a/3

Il dispositivo di protezione antincastro posteriore recante il marchio di omologazione CE qui raffigurato è stato omologato in Spagna (e 9) con il numero di omologazione di base 0148 ai sensi della presente direttiva (00).

Le cifre sono fornite a titolo puramente indicativo.

97A7436

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 settembre 1997.

Accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1997 agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi.

IL DIRETTORE CENTRALE
PER GLI AFFARI GIURIDICI
E PER IL CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il quale è stato approvato il testo unico delle imposte sui redditi;

Visto l'art. 76, comma 7, dello stesso testo unico, con il quale è previsto che agli effetti delle norme del titolo I che vi fanno riferimento il cambio delle valute estere in ciascun mese è accertato, su conforme parere dell'Ufficio italiano dei cambi, con decreto del Ministro delle finanze;

Visto il decreto direttoriale n. 1/6385/UDG del 5 agosto 1997, con il quale il direttore centrale per gli affari giuridici e il contenzioso tributario è stato delegato all'adozione, per ciascun mese, dei decreti di accertamento del cambio delle valute estere ai sensi dell'art. 76, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi;

Considerata la necessità di provvedere all'accertamento del cambio delle valute estere per il mese di agosto 1997;

Sentito l'Ufficio italiano cambi;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, la media mensile delle quotazioni delle valute estere rilevate ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1993, n. 312, è la seguente:

Dollaro USA	Lit.	1.798,785
Marco tedesco	»	976,913
Franco francese	»	289,838
Fiorino olandese	»	867,330
Franco belga	»	47,311
Lira sterlina	»	2.882,939
Lira irlandese	»	2.611,644
Corona danese	»	256,434
Dracma greca	»	6,233
ECU	»	1.921,969
Dollaro canadese	»	1.294,786
Yen giapponese	»	15,265
Franco svizzero	»	1.188,555
Scellino austriaco	»	138,833
Corona norvegese	»	235,833
Corona svedese	»	225,299
Marco finlandese	Lit.	326,752
Escudo portoghese	»	9,640
Peseta spagnola	»	11,563
Dollaro australiano	»	1.333,355

Art. 2.

Agli effetti delle norme del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che vi fanno riferimento, il cambio delle valute estere diverse da quelle di cui all'art. 1 calcolato in base alla media dei cambi indicativi delle valute rilevati settimanalmente con riferimento alla quotazione del dollaro USA in Italia, è accertato, per il mese di agosto 1997, come segue:

Afganistan:		
Afgani	Lit.	0,377
Albania:		
Lek	»	10,516
Algeria:		
Dinaro algerino	»	30,169
Angola:		
Readjust Kwanza	»	0,008
Antille olandesi:		
A/Guilder	»	1.000,779
Arabia saudita:		
Riyal Saudita	»	477,621
Argentina:		
Peso Argentina	»	1.791,754
Aruba:		
Fiorino Aruba	»	1.000,779
Azerbaigian:		
Manat	»	0,452
Bahama:		
Dollaro Bahama	»	1.791,396
Bahrain:		
Dinaro Bahrain	»	4.751,713
Bangladesh:		
Taka	»	40,459
Barbados:		
Dollaro Barbados	»	890,665
Belize:		
Dollaro Belize	»	895,698
Bermude:		
Dollaro Bermude	»	1.791,396
Bhutan:		
Rupia Bhutan	»	49,773

Bielorussia:		
Rublo Bielorussia	Lit.	0,041
Birmania:		
Kyat	»	282,780
Bolivia:		
Boliviano	»	340,445
Botswana:		
Pula	»	483,643
Brasile:		
Real	»	1.647,077
Brunei:		
Dollaro Brunei	»	1.198,687
Bulgaria:		
Lev	»	0,980
Burundi:		
Franco Burundi	»	5,044
Cambogia:		
Riel Kampuchea	»	0,652
Capo Verde:		
Escudo Capo Verde	»	18,246
Caraibi:		
Dollaro Caraibi	»	663,480
Cayman Isole:		
Dollaro Cayman	»	2.162,999
Cile:		
Peso cileno	»	3,845
Cina:		
Renmimbi	»	216,110
Cipro:		
Lira cipriota	»	3.328,244
Colombia:		
Peso colombiano	»	1,577
Comore Isole:		
Franco Comore	»	3,866
Comun. Finanz. Africana:		
Franco C.F.A.	»	2,899
Corea del Nord:		
Won Nord	»	814,270
Corea del Sud:		
Won Sud	»	1,998
Costa Rica:		
Colon Costa Rica	»	7,600
Croazia:		
Kuna Croazia	»	275,853
Cuba:		
Peso cubano	Lit.	85,304
Dominicana:		
Peso dominicano	»	127,094
Ecuador:		
Sucre	»	0,438
Egitto:		
Lira egiziana	»	527,670
El Salvador:		
Colon salvadoregno	»	204,614
Emirati Arabi Uniti:		
Dirham Emirati Arabi	»	487,733
Estonia:		
Corona Estonia	»	122,192
Etiopia:		
Birr	»	270,414
Falkland Isole:		
Sterlina Falkland	»	2.884,800
Fiji Isole:		
Dollaro Fiji	»	1.231,784
Filippine:		
Peso filippino	»	60,592
Gambia:		
Dalasi	»	172,983
Ghana:		
Cedi	»	0,822
Giamaica:		
Dollaro giamaicano	»	52,000
Gibilterra:		
Sterlina Gibilterra	»	2.844,800
Gibuti Repubblica:		
Franco Djibouti	»	10,079
Giordania:		
Dinaro giordano	»	2.526,651
Guatemala:		
Quetzal	»	296,340
Guinea Bissau:		
Peso Guinea Bissau	»	2,413
Guinea Conakry:		
Franco Conakry	»	1,948
Guyana:		
Dollaro Guyana	»	12,581
Haiti:		
Gourde	»	108,514

Paese / Valuta		Valore
Honduras:		
Lempira	Lit.	135,865
Hong Kong:		
Dollaro Hong Kong	»	231,300
India:		
Rupia indiana	»	50,052
Indonesia:		
Rupia indonesiana	»	0,653
Iran:		
Rial iraniano	»	0,597
Iraq:		
Dinaro iracheno	»	5.761,968
Islanda:		
Corona Islanda	»	24,741
Israele:		
Shekel	»	508,079
Jugoslavia:		
Nuovo dinaro jugoslavo	»	313,817
Kazakistan:		
Tenge Kazakistan	»	23,633
Kenya:		
Scellino keniota	»	27,171
Kuwait:		
Dinaro Kuwait	»	5.873,782
Laos:		
New Kip	»	1,864
Lesotho:		
Maluti	»	383,114
Lettonia Latvia:		
Nuovo Lat	»	3.055,884
Libano:		
Lira libanese	»	1,165
Liberia:		
Liberian dollaro	»	1.791,396
Libia:		
Dinaro libico	»	4.671,176
Lituania:		
Lita Lituania	»	447,804
Macao:		
Pataca	»	223,939
Macedonia:		
Dinaro	»	31,612
Madagascar:		
Franco Rep. malgascia	»	0,361
Malawi:		
Kwacha	Lit.	102,807
Malaysia:		
Ringgit	»	653,077
Maldive:		
Rufiya	»	152,200
Malta:		
Lira maltese	»	4.492,065
Marocco:		
Dirham Marocco	»	180,549
Mauritania:		
Ouguiya	»	11,613
Mauritius:		
Rupia Mauritius	»	82,389
Messico:		
Peso messicano	»	229,932
Moldavia:		
Leu Moldavia	»	393,196
Mongolia:		
Tugrik	»	2,238
Mozambico:		
Metical	»	0,156
Nepal:		
Rupia nepalese	»	31,455
Nicaragua:		
Cordoba oro	»	187,115
Nigeria:		
Naira	»	81,851
Nuova Zelanda:		
Dollaro neozelandese	»	1.147,448
Oman:		
Rial Oman	»	4.652,976
Pakistan:		
Rupia pakistana	»	44,254
Panama:		
Balboa	»	1.791,396
Papua Nuova Guinea:		
Kina	»	1.268,745
Paraguay:		
Guarani	»	0,822
Perù:		
New Sol	»	673,330
Polinesia francese:		
Franco C.F.P.	»	15,949

Polonia:
Zloty . . . . Lit. 513,539

Qatar:
Riyal Qatar . . . . » 492,085

Repubblica Ceca:
Corona Ceca . . . . » 52,493

Repubblica Slovacca:
Corona Slovacca . . . . » 51,460

Romania:
Leu . . . . » 0,240

Russia:
Rublo Russia (M.) . . . . » 0,307

Rwanda:
Franco Ruanda . . . . » 5,868

Salomone Isole:
Dollaro Salomone . . . . » 483,560

Sant'Elena:
Lira S. Elena . . . . » 2.844,800

São Tomè:
Dobra . . . . » 0,751

Seychelles:
Rupia Seychelles . . . . » 350,672

Sierra Leone:
Leone . . . . » 2,296

Singapore:
Dollaro Singapore . . . . » 1.198,483

Siria:
Lira siriana . . . . » 42,805

Slovenia:
Tallero Slovenia . . . . » 10,468

Somalia:
Scellino somalo . . . . » 0,683

Sri Lanka:
Rupia Sri Lanka . . . . » 30,354

Sud Africa:
Rand » 383,150

Sudan:
Dinaro sudanese . . . . » 11,632

Surinam:
Fiorino Surinam . . . . » 4,467

Swaziland:
Lilangeni » 383,114

Taiwan:
Dollaro Taiwan . . . . » 62,354

Tanzania:
Scellino Tanzania . . . . Lit. 2,871

Thailandia:
Baht . . . . » 55,729

Tonga Isola:
Pa Anga . . . . » 1.406,792

Trinidad e Tobago:
Dollaro Trinidad e Tobago . . . . » 291,725

Tunisia:
Dinaro tunisino . . . . » 1.549,527

Turchia:
Lira turca . . . . » 0,010

Ucraina:
Hryvnia . . . . » 965,030

Uganda:
New scellino . . . . » 1,640

Ungheria:
Forint ungherese . . . . » 9,091

Uruguay:
Peso uruguaiano . . . . » 185,396

Vanuatu:
Vatu . . . . » 15,431

Venezuela:
Bolivar . . . . » 3,613

Vietnam:
Dong . . . . » 0,153

Western Samoa:
Taia . . . . » 689,677

Yemen Repubblica:
Rial . . . . » 13,779

Zaire:
Nuovo Zaire . . . . » 0,015

Zambia:
Kwacha . . . . » 1,350

Zimbabwe:
Dollaro Zimbabwe . . . . » 152,490

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 settembre 1997

Il direttore centrale: LEO

97A7430

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 5 settembre 1997.

Integrazione della denominazione di origine controllata per il vino «Falerio dei Colli Ascolani» in «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» e modificazione al relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Falerio dei Colli Ascolani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1994 con il quale è stata apportata modifica al disciplinare di produzione del vino in questione

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» in «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» e la modifica del relativo disciplinare di produzione;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta del disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» in «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» e alla modifica del disciplinare di produzione di detto vino, in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1978 è modificata in «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio».

Il disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» approvato con il sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica e modificato con decreto ministeriale 10 ottobre 1994 è sostituito per intero dal testo annesso le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, già a decorrere dalla vendemmia 1997, il vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del disciplinare di produzione sono tenuti ad effettuare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, le denunce dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopracitato art. 2, purché esse non superino del 15 % il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del citato vino.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vino con la denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» è tenuto, a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL VINO
A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
«FALERIO DEI COLLI ASCOLANI» O «FALERIO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» deve essere ottenuto dalle uve provenienti da vigneti, aventi nell'ambito aziendale, la seguente composizione varietale:

Trebbiano toscano dal 20 al 50 %;

Passerina dal 10 al 30 %;

Pecorino dal 10 al 30 %.

Possono concorrere da sole o congiuntamente, fino ad un massimo del 20 %, tutte le altre varietà a bacca bianca, non aromatiche, raccomandate e/o autorizzate in provincia di Ascoli Piceno.

Art. 3.

Le uve destinate all'ottenimento del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» devono essere prodotte nel territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno idoneo alla coltura, con l'esclusione cioè dei terreni di fondovalle ed eccessivamente umidi e quelli ubicati ad una altitudine superiore ai 700 metri s.l.m.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche peculiari delle uve e del vino.

I vigneti impiantati successivamente all'entrata in vigore della presente modifica del disciplinare di produzione, dovranno avere almeno 2200 ceppi per ettaro.

È vietata ogni pratica di forzatura: È consentita l'irrigazione di soccorso da effettuarsi prima dell'invaiatura per non più di due interventi all'anno.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» non deve essere superiore a tonnellate 13 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» devono essere riportati nel limite di cui sopra, fermo restando il limite resa uva-vino per i quantitativi di cui trattasi, purché la produzione globale non superi del 20% il limite medesimo. Qualora si superi questo ulteriore limite, decade per l'intero quantitativo prodotto il diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'ambito dell'intero attuale territorio amministrativo della provincia di Ascoli Piceno.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo dell'11% vol.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%. Qualora superi detto limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata. Oltre il 75 % decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio», all'atto dell'immissione al consumo, deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino più o meno tenue;

odore: lievemente profumato;

sapore: secco, sapido, armonico leggermente acidulo;

tit. alc. vol. tot. minimo: 11,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 16 g/l.

È in facoltà del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazione di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali e marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'impiego di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località comprese nella zona limitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sui recipienti di capacità fino a litri 3 contenenti il vino «Falerio dei Colli Ascolani» o «Falerio» deve figurare l'annata di produzione delle uve.

97A7431

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

DECRETO RETTORALE 10 settembre 1997.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativo a disposizioni sull'ordinamento didattico universitario;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590 - Istituzione di nuove università;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare il primo comma dell'art. 16 relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, relativa alla riforma dei ordinamenti didattici universitari;

Visto i decreti del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 giugno 1994 relativi ai settori scientifico disciplinari deli insegmarnenti universitari

Visto il decreto ministeriale 10 luglio 1996 relativo alla nuova tabella XVIII ordinamento didattico universitario, concernente il corso di laurea in medicina e chirurgia;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questa Università (consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 17 dicembre 1996; senato accademico del 26 marzo 1997; consiglio di amministrazione del 7 aprile 1997);

Rilevata la necessità di approvare con urgenza la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che il Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 19 giugno 1997 ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 10 dello statuto di autonomia dell'Università degli studi dell'Aquila emanato con decreto rettorale 196 - 0072 del 30 dicembre 1996;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma, della scuole di specializzazione e dirette a fini speciali vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del sopracitato testo unico, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 837, e successive modificazioni ed integrazioni.

Decreta:

Al fine di adeguare lo statuto dell'Università dell'Aquila al decreto ministeriale del 10 luglio 1996 recante modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina e chirurgia, gli articoli n. 84 e n. 85 sono abrogati e sostituiti dai seguenti nuovi articoli dal n. 84 al n. 88, con conseguente slittamento della numerazione degli articoli successivi:

Titolo V

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA

Art. 84.

Finalità, norme generali e di programmazione

1.1 *Titolo e norme di ammissione; riconoscimento degli studi compiuti.*

Si è ammessi al corso di laurea in medicina e chirurgia se si è in possesso di licenza di scuola media superiore (maturità quinquennale) o titolo estero equipollente. Le norme di ammissione, di pertinenza di ciascun Ateneo, devono essere adeguate alle necessità di fornire agli studenti standards formativi conformi alle normative e raccomandazioni dell'Advisory Commitee on Medical Training dell'Unione europea ed alle eventuali disposizioni integrative nazionali.

Il Consiglio di corso di laurea (CCL) ed il Consiglio di facoltà (CdF) per le rispettive competenze, possono riconoscere come utili nel corso di laurea adeguati studi di livello universitario, seguiti presso Università o isti-

tuti di istruzione universitaria riconosciuti, sulla base della validità culturale e professionalizzante del *curriculum* seguito.

L'accreditamento degli studi compiuti può dar luogo ad abbreviazioni di corso.

1.2 *Scopo del corso di laurea.*

Il corso di laurea è rivolto a fornire le basi scientifiche e la preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medica; esso fornisce inoltre le basi metodologiche e culturali per la formazione permanente ed i fondamenti metodologici della ricerca scientifica.

Lo studente nel complessivo corso degli studi deve pertanto acquisire un livello di autonomia professionale decisionale ed operativa tale da consentirgli una responsabile e proficua frequenza dei successivi livelli di formazione post laurea.

La formazione deve caratterizzarsi per un approccio olistico ai problemi di salute della persona sana o malata, anche in relazione all'ambiente fisico e sociale che la circonda.

A tal fine lo studente deve percorrere, in differenti e coordinate fasi di apprendimento, un itinerario formativo che lo porti ad acquisire:

le conoscenza teoriche essenziali che derivano dalle scienze di base, nella prospettiva della loro successiva applicazione professionale;

la capacità di rilevare e valutare criticamente, da un punto di vista clinico, ed in una visione unitaria, estesa anche nella dimensione socioculturale, i dati relativi allo stato di salute e di malattia del singolo individuo, interpretandoli alla luce delle conoscenze scientifiche di base, della fisiopatologia e delle patologie di organo e di apparato;

le abilità e l'esperienza, unite alla capacità di autovalutazione, per affrontare e risolvere responsabilmente i problemi sanitari prioritari dal punto di vista preventivo, diagnostico, prognostico, terapeutico e riabilitativo.

Lo studente deve inoltre acquisire:

la conoscenza dei valori etici e storici della medicina;

la capacità di comunicare con chiarezza ed umanità con il paziente e con i familiari;

la capacità di collaborare con le diverse figure professionali nelle attività sanitarie di gruppo, applicando, nelle decisioni mediche, anche i principi dell'economia sanitaria;

la capacità di riconoscere i problemi sanitari della comunità.

1.3 *Durata ed articolazione del corso di laurea.*

La durata del corso di laurea in medicina e chirurgia è di sei anni e comporta 5.500 ore di attività formativa; ai sensi del quarto comma dellart. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea è di norma organizzata per ciascun anno di corso in due cicli coordinati di durata inferiore all'anno: i cicli, di seguito indicati convenzionalmente come semestri, hanno inizio nei mesi di ottobre e di marzo, rispettivamente ed hanno una durata complessiva di almeno 28 settimane.

Le 5.500 ore di attività formativa, intese come monte ore complessivo necessario allo studente per il conseguimento della laurea, comprendono:

a) attività didattica formale (lezioni), per non più di 1800 ore complessive;

b) attività di didattica interattiva, volte all'analisi, alla discussione ed alla soluzione di problemi biomedici, nonché alla pratica clinica: questa attività è organizzata preferibilmente in piccoli gruppi con l'assistenza di tutori (didattica tutoriale), ed è finalizzata all'apprendimento di obiettivi didattici sia cognitivi, sia pratici sia relazionali e applicativi, per non meno di 1.700 ore, di cui 4/5 dedicate alla fase clinica;

c) attività d'internato obbligatorio e di preparazione della tesi di laurea, per circa 800 ore;

d) apprendimento autonomo e guidato, programmato dal CCL in conforinità al regolamento didattico, per circa 1.200 ore, da effettuare preferibilmente entro le strutture didattiche della facoltà, di norma nell'ambito delle fasi preclinica e clinica.

Nella ripartizione del monte ore tra le diverse modalità di attività formativa, il CCL deve tener conto delle necessità di favorire una crescita globale dello studente e di garantire al *curriculum* il massimo grado di coerenza ed integrazione complessiva tra i diversi momenti formativi.

In particolare, la pianificazione didattica dovrà tener conto del succedersi nella maturazione professionale dello studente, di una fase formativa di base, di una preclinica e di una clinica.

L'attività didattico-formativa nelle scienze precliniche e cliniche deve aver inizio a partire almeno dal terzo anno di corso.

1.4 *Valutazione qualitativa dell'efficienza didattica.*

Nell'ambito dei programmi di valutazione promossi dalle facoltà, l'efficienza didattica del corso di laurea è sottoposta con frequenza almeno triennale a verifica qualitativa.

Art. 85.

Ordinamento didattico

2.1 *Aree didattico-formative, corsi integrati, crediti.*

In base a criteri di omogeneità di contenuti e/o di affinità metodologiche, le attività didattiche sono coordinate in aree didattico-formative che definiscono gli

obiettivi generali, culturali e professionalizzanti, idonei a far raggiungere allo studente un'adeguata preparazione.

Le aree didattico-formative sono articolate in uno o più corso integrati, costituiti di norma da diversi settori scientifico-disciplinari. Per ogni area didattico-formativa sono previste attività didattiche opzionali. Corsi integati ed attività opzionali realizzano gli obiettivi didattici di area.

Alla realizzazione degli obiettivi didattici di ogni area, in accordo con la pianificazione didattica complessiva definita dal consiglio di corso di laurea, concorrono, per le rispettive competenze, i docenti titolari delle discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari indicati per ogni area.

La titolarità delle discipline identifica esclusivamente le competenze scientifiche e professionali del docente, ma non conferisce alle discipline stesse alcuna autonomia didattica. Non sono pertanto consentiti moduli didattici auonomi o verifiche di profitto per singole discipline.

Ad ogni area didattico-formativa sono assegnati crediti didattici. I crediti rappresentano le unità di misura convenzionali da utilizzare per:

la quantificazione del peso e del valore relativo degli obiettivi didattici di ogni singola area, riferiti sia ai corsi integrati che alle attività didattiche opzionali, che gli studenti debbono perseguire con il piano di studio;

la programmazione didattica del corso di laurea, finalizzata al conseguimento degli obiettivi previsti per ogni area;

la stesura dei piani di studio individuali e la loro valutazione da parte del CCL;

il riconoscimento, anche da parte di altre università, della equipollenza di differenti attività didatticoformative.

Gli obiettivi didattici del corso di laurea, raggiungibili mediante la frequenza alle attività didattiche di cui alle lettere *a)* e *b)* del punto 1.3 dell'art. 84 del presente ordinamento, corrispondono convenzionalmente a 1.000 crediti complessivi. In ogni caso, 700 crediti devono essere conseguiti mediante la frequenza ai corsi integrati e 300 mediante la frequenza ad attività didattiche opzionali scelte dallo studente; queste comprendono corsi monografici ed internati.

Non vengono attribuiti crediti alle attività didattiche di cui alle lettere *c)* e *d)* del punto 1.3 dell'art. 84, le quali peraltro costituiscono parte integrante ed irrinunziabile del *curriculum* e sono oggetto di programmazione e di certificazione.

2.2 *Programmazione didattica.*

Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, il consiglio di corso di laurea, prima dell'inizio di ciascun anno accademico, stabilisce le modalità di coordinamento didattico dell'intero *curriculum.*

In particolare il CCL ha la responsabilità complessiva della pianificazione didattica; secondo le funzioni proprie previste dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformità al regolamento didattico, il CCL:

a) predispone l'elenco delle attività didattiche pertinenti ai corsi integrati ed i relativi programmi, finalizzati al conseguimento degli obiettivi propri di ogni area, eliminando ridondanze e ripetizioni e verificandone l'essenzialità

b) delibera l'attivazione di uno o più corsi integrati per ogni area, per un numero complessivo non superiore a 36 nell'intero corso di laurea ne definisce denominazione e numero di crediti in relazione agli obiettivi didattici e nomina un coordinatore per ogni corso integrato;

c) predispone l'elenco delle attività didattiche obbligatorie e di quelle opzionali per ogni area;

d) approva, prima dell'inizio di ogni anno accademico, i piani di studio degli studenti, limitatamente alle attività didattiche opzionali;

e) organizza la ripartizione tra i docenti dei compiti didattici e dei tempi necessari al loro espletamento, nel rispetto delle competenze individuali;

f) sposta di area, ove ritenuto opportuno per la migliore articolazione delle diverse fasi formative, obiettivi didattici e relativi crediti;

g) promuove corsi di formazione pedagogica per i docenti.

I programmi didattici per obiettivi di tutti i corsi integrati, l'elenco delle attività didattiche opzionali, con i relativi crediti, ed i nominativi dei docenti debbono essere pubblicati prima dell'inizio di ogni anno accademico.

2.3 *Corsi monografici, seminari, internati elettivi (attività didattiche opzionali).*

Il CCL predispone l'elenco delle attività didattiche consigliate per il piano di studi ufficiale corrispondenti a 1.000 crediti.

Il CCL predispone annualmente, per ogni area, un elenco di attività didattiche opzionali, finalizzate all'approfondimento di specifiche competenze o conoscenze corrispondenti alle personali inclinazioni dello studente.

Esse consistono in corsi monografici, in seminari anche interdisciplinari ed in internati opzionali in laboratori di ricerca o in reparti clinici italiani o esteri, purché organicamente finalizzati al conseguimento di specifiche competenze, conoscenze o capacità professionali.

Le attività didattiche opzionali sono parte integrante del piano di studi e del *curriculum* formativo dello studente; esse sono riferite alle diverse aree formative e costituiscono attività ufficiale d'insegnamento da parte dei docenti afferenti ai settori scientifico-disciplinari specificatamente elencati, per ogni area, al successivo punto 2.4.1.

Tali attività vengono prescelte dallo studente prima dell'inizio di ogni anno accademico, fino alla concorrenza di 300 crediti nei sei anni. Esse rientrano nel calendario ufficiale, che deve essere pianificato in modo tale da lasciare adeguati spazi settimanali dedicati esclusivamente ad esse. La frequenza alle attività didattiche prescelte dallo studente è obbligatoria, deve essere certificata dai docenti e contribuisce al raggiungimento delle 5.500 ore del monte ore didattico.

La partecipazione alle attività didattiche opzionali non dà luogo a verifiche di profitto, ma concorre, secondo le indicazioni del CCL, alla determinazione del voto di laurea ed alla valutazione per l'ammissione alle scuole di specializzazione.

2.4 *Curriculum degli studi.*

Sono qui di seguito indicati:

a) le aree didattico-formative;

b) gli obiettivi didattici di ogni area, comunque irrinunciabili;

c) i settori scientifico-disciplinari utilizzabili anche parzialmente anche per la costituzione dei corsi integrati e per la definizione delle attività didattiche opzionali;

d) il numero di crediti pertinenti ai corsi integrati di ogni area.

Per motivate ragioni, coerenti con l'articolazione degli obiettivi didattici, i singoli CCL possono utilizzare le competenze didattiche dei settori scientifico-disciplinari con i relativi crediti anche parzialmente in aree diverse da quelle indicate.

2.4.1. *Aree didattico-formative.*

A. Fase formativa di base.

1. Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.

Obiettivo: lo studente deve:

comprendere l'organizzazione biologica fondamentale ed i processi cellulari di base degli organismi viventi;

conoscere i meccanismi di trasmissione e di espressione dell'informazione genetica a livello cellulare e molecolare;

conoscere le nozioni fondamentali e le metodologie di fisica e statistica utili per comprendere ed interpretare i fenomeni biomedici.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: A01D matematiche complementari, B01B fisica, F01X statistica medica, E13X biologia applicata, F03X genetica medica, K05A sistemi di elaborazione delle informazioni. M10A psicologia generale.

2. *Area della morfologia umana.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere l'organizzazione strutturale del corpo, con le sue principali applicazioni di carattere anatomo-clinico, dal livello macroscopico a quello microscopico sino ai principali aspetti ultrastrutturali e i meccanismi attraverso i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo embrionale e del differenziamento;

conoscere le caratteristiche morfologiche essenziali dei sistemi, degli apparati, degli organi, dei tessuti, delle cellule e delle strutture subcellulari dell'organismo umano, nonché i loro principali correlati morfo-funzionali.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E09A anatomia umana, E09B istologia.

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole d'interesse biologico.*

Obiettivo: lo studente deve:

aver compreso i meccanismi biochimici che regolano le attività metaboliche;

conoscere i fondamenti delle principali metodiche di laboratorio applicabili allo studio qualitativo e quantitativo dei fenomeni biologici significativi in medicina.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E05A biochimica, E04B biologia molecolare.

4. *Area delle funzioni biologiche integrate degli organi ed apparati umani.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le modalità di funzionamento dei diversi organi del corpo umano, la loro integrazione dinamica in apparati ed i meccanismi generali di controllo funzionale in condizioni normali:

interpretare i principali reperti funzionali nell'uomo sano;

conoscere i principi delle applicazioni alla medicina della biofisica e delle tecnologie biomediche.

Crediti: 40, di cui 10 spendibili in aree cliniche.

Settori scientifico-disciplinari: E06A fisiologia umana, E06B alimentazione e nutrizione umana, E10X biofisica medica, K06X bioingegneria.

B. Fase preclinica.

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le cause delle malattie dell'uomo, interpretandone i meccanismi patogenetici e fisiopatologici fondamentali;

conoscere i meccanismi biologici fondamentali di difesa e quelli patologici del sistema immunitario,

conoscere il rapporto tra microorganismi ed ospite nelle infezioni umane, nonché i relativi meccanismi di difesa.

Crediti: 55.

Settori scientifico-disciplinari: F05X microbiologia e microbiologia clinica, E12X microbiologia generale, F04A patologia generale, V32B parassitologia e malattie parassitarie.

6. *Area della propedeutica clinica.*

Obiettivo: lo studente deve:

realizzare una comunicazione adeguata con il paziente ed i suoi familiari, nella consapevolezza dei valori propri ed altrui;

applicare correttamente le metodologie atte a rilevare i reperti, funzionali e di laboratorio, interpretandoli criticamente anche sotto il profilo fisiopatologico, ai fini della diagnosi e della prognosi;

valutare i dati epidemiologici e conoscerne l'impiego ai fini della promozione della salute e della prevenzione delle malattie nei singoli e nelle comunità;

applicare nelle decisioni mediche i principi essenziali di economia sanitaria;

conoscere i concetti fondamentali delle scienze umane riguardanti l'evoluzione storica dei valori della medicina compresi quelli etici;

acquisire abilità di valutazione di atti medici all'interno dell'èquipe sanitaria.

Crediti: 60.

Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, M11E psicologia clinica, F01X statistica medica, F02X storia della medicina, E05B biochimica clinica, F05X microbiologia e microbiologia clinica, F04B patologia clinica, F22A igiene generale ed applicata, Q05A sociologia generale, P01B politica economica.

C. Fase clinica.

7. *Area della patologia sistematica e integrata medico-chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve:

dimostrare una adeguata conoscenza sistematica delle malattie più rilevanti dei diversi apparati, sotto il profilo nosografico, eziopatogenico, fisiopatologico e clinico, nel contesto di una visione unitaria e globale della patologia umana;

essere in grado di valutare criticamente e correlare tra loro i sintomi clinici, i segni fisici, le alterazioni funzionali rilevanti nell'uomo con le lesioni anatomopatologiche, interpretandone i meccanismi di produzione e comprendendone il significato clinico.

Crediti: 110.

Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F07A medicina interna, F07B malattie dell'apparato respiratorio, F07C malattie dell'apparato cardiovascolare, F07D gastroenterologia, F07E endocrinologia, F07F nefrologia, F07G malattie del sangue, F07H reumatologia, F07I malattie infettive, F08A chirurgia generale, F08D chirurgia toracica, F08E chirurgia vascolare, F09X chirurgia cardiaca, F10X urologia.

8. *Area delle scienze del comportamento.*

Obiettivo: lo studente deve.

dimostrare la conoscenza dei principi che fondano l'analisi del comportamento della persona;

essere in grado di riconoscere le principali alterazioni del comportamento e dei vissuti soggettivi, indicandone gli indirizzi terapeutici preventivi e riabilitativi.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F11A psichiatria, M11E psicologia clinica.

9. *Area delle scienze neurologiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di riconoscere, mediante lo studio fisiopatologico, anatomopatologico e clinico, le principali alterazioni del sistema nervoso, fornendone l'interpretazione eziopatogenetica e sapendone indicare gli indirizzi diagnostici e terapeutici.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F06B neuropatologia, F11B neurologia, F12A neuroradiologia, F12B neurochirurgia.

10. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado:

di riconoscere le più frequenti malattie otorinolaringoiatriche, cutanee, veneree, odontostomatologiche e del cavo orale, dell'apparato locomotore e di quello visivo, indicandone i principali indirizzi terapeutici;

individuare le condizioni che, in questo ambito, necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 40.

Settori scientifico-disciplinari: F07H reumatologia, F08B chirurgia plastica, F13B malattie odontostomatologiche, F13C chirurgia maxillo-facciale, F14X malattie dell'apparato visivo, F15A otorinolaringoiatria, F15B

audiologia, F16A malattie dell'apparato locomotore, F16B medicina fisica e riabilitazione, F17X malattie cutanee e veneree.

11. *Area di clinica medica e chirurgica.*

Obiettivo: lo studente deve essere in grado di:

integrare sintomi, segni e alterazioni strutturali e funzionali e aggregarli in una valutazione globale dello stato di salute del singolo individuo, adulto ed anziano, sotto il profilo preventivo, diagnostico, terapeutico e riabilitativo:

analizzare e risolvere i problemi clinici di ordine internistico, chirurgico ed oncologico, valutando i rapporti tra benefici, rischi e costi.

Crediti: 90.

Settori scientifico-disciplinari: F03X genetica medica, F04C oncologia medica, F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F18X diagnostica per immagini e radioterapia.

12. *Area di farmacologia e tossicologia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere la farmacodinamica, la cinetica, gli effetti collaterali indesiderati, gli aspetti tossicologici, le basi terapeutiche e le modalità di somministrazione dei farmaci più significativi nella pratica medica.

Crediti: 30, di cui 10 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: E07X farmacologia.

13. *Area di pediatria generale e specialistica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere, sotto l'aspetto preventivo, diagnostico e riabilitativo, le problematiche relative allo stato di salute e di malattia nell'età neonatale nell'infanzia e nell'adolescenza, di competenza del medico non specialista.

essere in grado di individuare le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista e di pianificare gli interventi medici essenziali nei confronti dei principali problemi per frequenza e per rischio della patologia specialistica pediatrica.

Crediti: 20.

Settori scientifico-disciplinari: F08C chirurgia pediatrica e infantile, F19A pediatria generale e specialistica, F19B neuropsichiatria infantile.

14. *Area di ginecologia ed ostetricia.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le problematiche fisiopatologiche, psicologiche e cliniche (sotto il profilo preventivo, diagnostico, e terapeutico), riguardanti la fertilità, la procreazione, la gravidanza, la morbilità prenatale ed il parto;

essere in grado di riconoscere le forme più frequenti di patologia ginecologica, indicandone le misure preventive e terapeutiche fondamentali ed individuando le condizioni che necessitano dell'apporto professionale dello specialista.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: F20X ginecologia ed ostetricia.

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere i quadri anatomo-patologici, ivi comprese le lesioni cellulari, tessutali e d'organo e la loro evoluzione in rapporto alle malattie più rilevanti dei diversi apparati;

conoscere l'apporto dell'anatomia patologica nel processo decisionale del medico, utilizzando i contributi della diagnostica istopatologica e citopatologica, sia nella diagnosi che nella prevenzione, prognosi e terapia delle malattie del singolo paziente.

Crediti: 20, di cui 5 spendibili in conferenze clinico-patologiche.

Settori scientifico-disciplinari: F06A anatomia patologica, F06B neuropatologia.

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia.*

Obiettivo: lo studente deve:

saper proporre, in maniera corretta, le diverse procedure di diagnostica per immagini valutandone rischi, costi e benefici;

saper interpretare i referti diagnostici;

conoscere le indicazioni e le metodologie per l'uso diagnostico e terapeutico di radiazioni e traccianti radioattivi;

aver conoscenza delle principali norme di fisica sanitaria e di radioprotezione.

Crediti: 15.

Settori scientifico-disciplinari: B01B fisica, F18X diagnostica per immagini e radioerapia.

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

Obiettivo: lo studente deve:

riconoscere e trattare, a livello di primo intervento, le situazioni cliniche di emergenza nell'uomo.

Crediti: 25.

Settori scientifico-disciplinari: F07A medicina interna, F08A chirurgia generale, F21X anestesiologia.

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

Obiettivo: lo studente deve:

conoscere le norme fondamentali per conservare e promuovere la salute del singolo e delle comunità;

mantenere e promuovere la salute negli ambienti di lavoro, individuando le situazioni di competenza specialistica;

saper operare nel rispetto delle principali norme legislative che regolano l'organizzazione sanitaria, nonché delle norme deontologiche e di responsabilità professionale;

essere in grado di indicare i principi e le applicazioni della medicina preventiva a livello delle comunità locali.

Crediti: 30.

Settori scientifico-disciplinari: F22A igiene generale ed applicata, F22B medicina legale, F22C medicina del lavoro.

2.4.2. *Attività di internato e preparazione della tesi di laurea: apprendimento autonomo.*

Obiettivo: in riferimento alle lettere *c)* e *d)* del punto 1.3 dell'art. 84 del presente ordinamento, lo studente deve essere in grado di:

acquisire il metodo per lo studio indipendente e la formazione permanente;

effettuare una corretta ricerca bibliografica;

aver personalmente acquisito un'adeguata esperienza dalla frequenza di laboratori di ricerca, reparti di diagnosi e cura, servizi con funzioni sanitarie. Deve inoltre preparare personalmente la tesi di laurea.

Le frequenze presso strutture sanitarie possono essere in parte svolte, previa approvazione del CCL, presso altre facoltà di medicina, italiane e straniere, o altre qualificate istituzioni, comprese quelle territoriali.

2.4.3. *Corso di lingua inglese.*

Lo studente deve dimostrare di possedere le conoscenze basilari dell'inglese scientifico, finalizzate all'acquisizione di una capacità di aggiornamento in medicina sperimentale e clinica.

Il relativo accertamento di profitto, necessario per l'ammissione al IV anno del corso degli studi, consiste, salvo diversa prescrizione del CCL, nella valutazione della capacità di comprensione di un testo medico-scientifico inglese e dà luogo ad un giudizio di «idoneo/non idoneo».

I docenti di lingua inglese sono acquisiti mediante fonme di affidamento, di contratto, di lettorato o in quanto professori di ruolo nel settore L18C linguistica inglese.

2.5 *Piano di studio ed esami.*

La tipologia degli esami deve essere conforme al contenuto ed alle modalità dell'insegnamento. Il CCL stabilisce il numero complessivo di esami necessari al conseguimento della laurea.

Gli esami possono essere di semestre o di corso integrato. Possono essere adottate contemporaneamente, per anni di corso diversi, entrambe le modalità.

Gli esami di semestre (in numero di 12 nell'intero corso di laurea) valutano il conseguimento deli obievivi didattici relativi a tutti i corsi integrati svolti in ciascun semestre; essi sono effettuati alla fine di ogni semestre, con eventuale recupero nella sessione di settembre.

Gli esami di corso integrato (in numero non superiore a 36 nell'intero corso di laurea) valutano il profitto raggiunto nei singoli corsi integrati delle diverse aree.

La succesione dei corsi integrati e dei relativi esami è stabilita dal CCL. Le verifiche *in itinere,* quando attuate, non hanno alcun valore certificativo.

Gli esami di corso integrato per gli studenti in corso sono effettuati esclusivamente in specifiche sessioni, delle quali una al termine di ciascun semestre ed una, riservata alle prove di recupero, a settembre. Esse sono collocate nei periodi in cui non viene svolta attività didattica.

Il prolungamento delle sessioni d'esame a febbraio (art. 1 della legge n. 8/1955) è utilizzabile solo per il recupero di esami di corso integrato.

Non possono essere iscritti all'anno successivo gli studenti che alla conclusione della sessione di settembre abbiano più di due esami di corso integrato in arretrato.

Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati e le attività didattiche opzionali per 5.500 ore di attività formativa e per complessivi 1.000 crediti, ed aver superato i relativi esami; per le modalità di svolgimento dell'esame di laurea si applicano le disposizioni vigenti.

Le commissioni d'esame sono costituite da tre docenti dei settori scientifico-disciplinari che afferiscono ai corsi integrati oggetto delle prove d'esame.

Art. 86.

Sperimentazione didattica

Nel quadro delle norme sulla sperimentazione didattica, ai sensi del secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990, fatta salva l'osservanza di quanto disposto ai punti 2.1 e 2.5 del presente ordinamento, i singoli CCL hanno libertà di pianificazione e programmazione didattica, riguardo all'intero corso di laurea o solo a sue parti.

Art. 87.

Tirocinio

Per essere ammessi a sostenere l'esame di abilitazione all'esercizio professionale, i tirocinanti in medicina e chirurgia devono aver compiuto, avendo sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dall'ordinamento didattico, un tirocinio pratico continuativo presso cliniche universitarie o presso presidi del Servizio sanitario nazionale od equiparati aventi i requisiti di idoneità di cui al decreto interministeriale 9 novembre 1982, per la durata di almeno un anno, a rotazione in reparti o servizi di medicina interna, chirurgia generale pediatria, ostetricia e ginecologia, urgenza ed emergenza, medicina di laboratorio.

Il numero dei posti dei tirocinanti presso le cliniche universitarie o presso i presidi del Servizio sanitario nazionale o equiparati è fissato entro il 30 aprile di ogni anno, in relazione alle disponibilità di posti dichiarate dalle facoltà mediche, sentite le unità sanitarie locali le aziende sanitarie e gli altri istituti ed enti aventi i prescritti requisiti di idoneità. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di iscrizione per lo svolgimento del tirocinio. I tirocinanti sono autorizzati ad esercitare le attività necessarie per il conseguimento di un'adeguata preparazione professionale presso le cliniche ed i presidi presso cui si svolge il tirocinio.

Art. 88.

Norme finali e transitorie

Dopo la pubblicazione del presente ordinamento sulla *Gazzetta Ufficiale* e ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, i CCL sono tenuti a darsi un regolamento, in conformità a quello didattico di Ateneo.

Gli studenti immatricolati entro l'anno accademico 1996-97 possono optare tra il tirocinio di durata annuale, previsto da questo ordinamento tabellare, e quello di durata semestrale previsto dal precedente ordinamento, fermo restando le modalità di svolgimento del tirocinio a rotazione tra i previsti reparti e servizi, di cui al primo comma del punto 4.

ALLEGATO 1

DISCIPLINE DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI PERTINENTI AL CORSO DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA.

Ogni consiglio di corso di laurea può integrare la tabella inserendo discipline, non oltre 10, nei settori scientifico-disciplinari.

1. *Area delle scienze fondamentali applicate agli studi medici.*

A01D matematiche complementari
istituzioni di matematiche
B01B fisica
fisica medica
E13X biologia applicata
biologia cellulare
biologia generale
genetica generale
genetica molecolare
F01X statistica medica
statistica medica e biometria
F03X genetica medica
genetica umana
K05A sistemi di elaborazione delle informazioni
informatica medica
M10A psicologia generale
psicologia generale

2. *Area della morfologia umana macroscopica, microscopica ed ultrastrutturale.*

E09A Anatomia umana
anatomia umana
anatomia clinica
anatomia topografica
anatomia radiologica
neuroanatomia
E09B istologia
citologia
citologia molecolare
embriologia
istologia
istochimica

3. *Area della struttura, funzione e metabolismo delle molecole di interesse biologico.*

E04B biologia molecolare
biologia molecolare
E05A biochimica
biochimica cellulare
biochimica sistematica umana
biochimica applicata
biochimica della nutrizione
chimica biologica
chimica e propedeutica biochimica
enzimologia
neurochimica

4. *Area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani.*

E06A fisiologia umana
biofisica
fisiologia applicata
fisiologia della nutrizione
fisiologia dello sport
fisiologia umana
neurofisiologia
neurobiologia (E04A)

E06B alimentazione e nutrizione umana
scienza dell'alimentazione

E10X biofisica medica
biofisica

K06X bioingegneria
tecnologie biomediche

5. *Area della patologia e fisiopatologia generale.*

E12X microbiologia generale
microbiologia generale

F04A patologia generale
fisiopatologia endocrina
fisiopatologia generale
immunologia
immunopatologia
medicina molecolare
oncologia
patologia generale
patologia genetica
patologia molecolare

F05X microbiologia e microbiologia clinica
micologia medica
microbiologia
microbiologia medica
virologia
batteriologia

V32B parassitologia e malattie parassitarie
parassitologia

6. *Area della propedeutica clinica.*

E05B biochimica clinica
biochimica clinica

F01X statistica medica
metodologia epidemiologica clinica

F02X storia della medicina
bioetica
storia della medicina

F04B patologia clinica
citopatologia
immunoematologia
patologia clinica

F05X microbiologia e microbiologia clinica
microbiologia clinica

F07A medicina interna
semeiotica e metodologia medica
semeiotica funzionale e strumentale
fisiopatologia medica

F08A chirurgia generale
fisiopatologia chirurgica
semeiotica e metodologia chirurgica
semeiotica funzionale e strumentale

F22A igiene generale ed applicata
metodologia epidemiologica ed igiene

M11E psicologia clinica
psicologia medica

P01B politica economica
economia sanitaria

Q05A sociologia generale
sociologia medica

7. *Area della patologia sistematica ed integrata medico-chirurgica.*

F06A anatomia patologica
anatomia e istologia patologica
citopatologia

F07A medicina interna
allergologia ed immunologia clinica
medicina interna

F07B malattie dell'apparato respiratorio
fisiopatologia respiratoria
malattie dell'apparato respiratorio

F07C malattie dell'apparato cardiovascolare
angiologia
cardiologia
F07D gastroenterologia
gastroenterologia
F07E endocrinologia
endocrinologia
fisiopatologia endocrina
malattie metaboliche e del ricambio
andrologia
F07F nefrologia
nefrologia
F07G malattie del sangue
ematologia
oncologia ematologica
F07I malattie infettive
malattie infettive
malattie tropicali
parassitologia clinica
F08A chirurgia generale
chirurgia dell'apparato digerente
chirurgia generale
endocrinochirurgia
chirurgia sostitutiva e dei trapianti d'organo
chirurgia endoscopica
F08D chirurgia toracica
chirurgia toracica
F08E chirurgia vascolare
chirurgia vascolare
F09X chirurgia cardiaca
cardiochirurgia
F10X urologia
urologia

8. *Area delle scienze del comportamento.*

F11A psichiatria
igiene mentale
medicina psicosomatica
psichiatria
psicoterapia
M11E psicologia clinica
psicologia clinica
psicologia medica

9. *Area delle scienze neurologiche.*

F06B neuropatologia
neuropatologia
F11B neurologia
neurologia
neurofisiopatologia
neuropsicologia clinica
riabilitazione neurologica
F12A neuroradiologia
neuroradiologia
F12B neurochirurgia
neurochirurgia
neurotraumatologia

10. *Area delle specialità medico-chirurgiche.*

F07H reumatologia
reumatologia
F08B chirurgia plastica
chirurgia plastica e ricostruttiva
F13B malattie odontostomatologiche
odontostomatologia
F13C chirurgia maxillo-facciale
chirurgia maxillo-facciale
F14X malattie dell'apparato visivo
oftalmologia
ottica fisiopatologica
E15A otorinolaringoiatria
foniatria
otorinolaringoiatria
F15B audiologia
audiologia
F16A malattie dell'apparato locomotore
chirurgia della mano
ortopedia infantile
ortopedia e traumatologia
traumatologia
F16B medicina fisica e riabilitazione
medicina fisica e riabilitazione
F17X malattie cutanee e veneree
dermatologia
dermatologia allergologica e professionale
venereologia

11. *Area di clinica medica e chirurgica.*

F03X genetica medica
genetica medica
F04C oncologia medica
oncologia medica
F07A medicina interna
allergologia ed immunologia clinica
geriatria e geontologia
medicina dello sport
medicina interna
nutrizione clinica
terapia medica e medicina termale
F08A chirurgia generale
chirurgia generale
chirugia geriatrica
F18X diagnostica per immagini e radioterapia
radioterapia oncologica

12. *Area di farmacologia e tossicologia.*

E07X farrnacologia
chemioterapia
farmacologia
farmacologia cellulare e molecolare
farmacologia clinica
neuropsicofarmacologia
tossicologia

13. *Area della pediatria generale e specialistica.*

F19A pediatria generale e specialistica
adolescentologia
neonatologia
pediatria
pediatria preventiva e sociale
terapia pediatrica
F08C chirurgia pediatrica e infantile
chirurgia pediatrica
F19B neuropsichiatria infantile
neuropsichiatria infantile

14. *Area della ginecologia ed ostetricia.*

F20X ginecologia ed ostetricia
fisiopatologia della riproduzione umana
ginecologia ed ostetricia
ginecologia endocrinologica
ginecologia oncologica
medicina dell'età prenatale

15. *Area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche.*

F06A anatomia patologica
anatomia ed istologia patologica
diagnostica isto-cito-patologica
istochimica ed immunoistochimica patologica
patologia e diagnostica ulstrastrutturale
F06B neuropatologia
neuropatologia

16. *Area della diagnostica per immagini e della radioterapia*

F18X diagnostica per immagini e radioterapia
anatomia radiologica clinica
medicina nucleare
radiologia
radiobiologia medica
radioterapia

17. *Area delle emergenze medico-chirurgiche.*

F07A medicina interna
medicina d'urgenza e pronto soccorso
F08A chirurgia generale
chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
F21X anestesiologia
anestesiologia e rianimazione
medicina subacquea ed iperbarica
terapia del dolore
terapia intensiva

18. *Area della medicina e sanità pubblica.*

F22A igiene generale ed applicata

educazione sanitaria

igiene

igiene ambientale

igiene degli alimenti

medicina di comunità

metodologia epidemiologica e igiene

programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari

F22B medicina legale

bioetica

deontologia ed etica medica

medicina legale

medicina sociale

psicopatologia forense

tossicologia forense

F22C medicina del lavoro

igiene industriale

medicina del lavoro

ALLEGATO 2

CURRICULUM ESEMPLIFICATIVO

(Sono indicate 36 prove d'esame; gli organi collegiali competenti possono approvare curricula diversi, anche su proposta degli studenti).

Area 01 fisica e statistica

biologia e genetica

Area 02 istologia

anatomia umana

Area 03 chimica e propedeutica biochimica

biochimica

Area 04 fisiologia umana e biofisica

Area 05 microbiologia

immunologia ed immunopatologia

patologia e fisiopatologia generale

Area 06 semeiotica e metodologia clinica, compresa la medicina di laboratorio

scienze umane

Area 07 patologia sistematica I

patologia sistematica II

patologia sistematica III

medicina interna I

chirurgia generale I

Area 08 psichiatria e psicologia clinica

Area 09 scienze neurologiche

Area 10 malattie dell'apparato locomotore

malattie cutanee

oftalmologia

otorinolaringoiatria

odontostomatologia

Area 11 medicina interna II

chirurgia generale II

geriatria ed oncologia clinica

Area 12 farmacologia e tossicologia

Area 13 scienze pediatriche

Area 14 ginecologia ed ostetricia

Area 15 anatomia patologica

Area 16 diagnostica per immagini e radioterapia

Area 17 emergenze medico-chirurgiche

Area 18 sanità pubblica

medicina legale

medicina del lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'Aquila, 10 settembre 1997

Il rettore: BIGNARDI

97A7388

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Cagisa S.p.a.», in Milano.

Con decreto ministeriale 15 settembre 1997, l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 31 gennaio 1941, successivamente modificato con decreto interministerialità 24 ottobre 1996, alla società «Cagisa S.p.a., con sede legale in Milano, iscritta al registro imprese di Milano al n. 38600, codice fiscale 00813300159, è dichiarata decaduta a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

97A7437

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 23 settembre 1997

Dollaro USA	1749,78
ECU	1913,91
Marco tedesco	974,92
Franco francese	290,11
Lira sterlina	2814,00
Fiorino olandese	865,84
Franco belga	47,237
Peseta spagnola	11,559
Corona danese	256,06
Lira irlandese	2553,63
Dracma greca	6,173
Escudo portoghese	9,593
Dollaro canadese	1260,83
Yen giapponese	14,380
Franco svizzero	1187,50
Scellino austriaco	138,53
Corona norvegese	240,72
Corona svedese	228,16
Marco finlandese	326,57
Dollaro australiano	1262,99

97A7494

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 settembre 1997

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 settembre 1997 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 settembre 1997 si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantuno giorni con scadenza il 15 dicembre 1997 è di L. 98,58, quello dei buoni a centottantadue giorni con scadenza il 16 marzo 1998 è di L. 97,07 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 settembre 1998 è di L. 94,25, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilità nei predetti decreti.

97A7467

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento pensionistico anticipato

Con decreto ministeriale n. 23209 del 28 luglio 1997 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Editoriale Bresciana, con sede in Brescia e unità di Brescia.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Editoriale Bresciana, con sede in Brescia e unità di Brescia per il periodo dal 1° dicembre 1996 al 30 novembre 1997.

Con decreto ministeriale n. 23210 del 28 luglio 1997 è accertata la condizione di ristrutturazione aziendale, relativamente al periodo dal 23 dicembre 1996 al 22 giugno 1998, della ditta S.p.a. Sesaab, con sede in Bergamo e unità di Bergamo.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato in favore dei lavoratori che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dipendenti dalla S.p.a. Sesaab, con sede di Bergamo e unità in Bergamo, per il periodo dal 23 dicembre 1996 al 22 dicembre 1997.

97A7322

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale n. 23189 del 24 luglio 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 giugno 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Acerenza (Potenza). Imprese impegnate nei lavori di costruzione dell'adduttore «Traversa di Trivigno - Diga di Acerenza» - IV lotto.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il periodo dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 giugno 1998 al 27 settembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23190 del 24 luglio 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 7 marzo 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Frigintini (Ragusa). Imprese impegnate nei lavori di realizzazione dei lotti di opere relative all'utilizzazione delle acque del serbatoio Santa Rosalia sul fiume Irminio - IV lotto - acquedotti rurali.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il perido dal 7 marzo 1996 al 6 settembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 7 settembre 1996 al 6 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 marzo 1997 al 6 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 settembre 1997 al 6 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 7 marzo 1998 al 6 giugno 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23191 del 24 luglio 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 16 dicembre 1994, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Caltanissetta. Imprese impegnate nelle opere relative all'irrigazione dipendente dal serbatoio «Olivo» - I lotto - comprensorio «Braemi».

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il perido dal 16 dicembre 1994 al 15 giugno 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 16 giugno 1995 al 15 dicembre 1995.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 dicembre 1995 al 15 giugno 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 giugno 1996 al 15 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 16 dicembre 1996 al 15 marzo 1997 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23229 del 28 luglio 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 28 giugno 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Potenza. Imprese impegnate nella costruzione dell'adduttore «traversa di Trivigno» - diga di Acerenza - III lotto - in agro di Tolve Prog. 14/8270/A1.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il perido dal 28 giugno 1996 al 27 dicembre 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 28 dicembre 1996 al 27 giugno 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 giugno 1997 al 27 dicembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 dicembre 1997 al 27 giugno 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 28 giugno 1998 al 27 settembre 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23289 del 6 agosto 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 19 febbraio 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Catania. Imprese impegnate nella costruzione adduttore dalla traversa di Ponte Barca all'invaso di Lentini.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il perido dal 19 febbraio 1996 al 18 agosto 1996.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 19 agosto 1996 al 18 febbraio 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 febbraio 1997 al 18 agosto 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 agosto 1997 al 18 febbraio 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 19 febbraio 1998 al 18 maggio 1998 (limite massimo).

Con decreto ministeriale n. 23290 del 6 agosto 1997, è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un periodo massimo di 27 mesi, a decorrere dal 13 settembre 1996, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Portovesme (Cagliari). Imprese impegnate nella realizzazione dell'impiatno di desolforazione centrale termoelettrica Enel.

Art. 3-*bis* della legge n. 135/1997.

A seguito dell'accertamento di cui sopra e tenendo conto della decorrenza iniziale della crisi ivi indicata, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nelle attività di cui sopra, per il perido dal 13 settembre 1996 al 12 marzo 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è prorogato dal 13 marzo 1997 al 12 settembre 1997.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 settembre 1997 al 12 marzo 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 marzo 1998 al 12 settembre 1998.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui sopra è ulteriormente prorogato dal 13 settembre 1998 al 12 dicembre 1998 (limite massimo).

97A7323

UNIVERSITÀ DI MILANO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze politiche dell'Università degli studi di Milano è vacante un posto di ricercatore universitario, per il settore scientifico-disciplinare L19A - Lingua e letteratura tedesca, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al suddetto posto di ricercatore, dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In base all'art. 5, comma 10, della legge n. 537/1993, si potrà procedere al trasferimento solo dopo aver accertato la disponibilità finanziaria sul bilancio dell'Ateneo.

97A7438

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1997 recante: «Proroga dei termini per la valutazione di impatto ambientale relativa al progetto delle opere mobili di bocche di porto della laguna di Venezia». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 5, seconda colonna, dopo l'ultimo comma delle premesse e prima del dispositivo, deve essere inserito quanto di seguito riportato: «*Sulla proposta del Ministro dell'ambiente;*».

97A7468

Comunicato relativo al decreto del Ministro di grazia e giustizia 8 agosto 1997, n. 290, concernente: «Regolamento recante modificazione al regolamento di attuazione della legge 26 luglio 1995, n. 328, sulla preselezione informatica per l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio, adottato con decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 208 del 6 settembre 1997).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* a pag. 8, seconda colonna, al comma 5 dell'art. 8 del decreto ministeriale 24 febbraio 1997, n. 74, sostituito dall'art. 1 del decreto ministeriale 8 agosto 1997, n. 290, dove è scritto: «5. La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di *questi* e delega, per ciascuna di esse, ...», leggasi: «5. La commissione ministeriale individua materie o settori di materie, tra quelle formanti oggetto di *quesiti,* e delega, per ciascuna di esse, ...».

97A7442

Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 26 giugno 1997 concernente: «Modificazione alla delibera CIPE 21 dicembre 1993 per variazione al programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS della regione Veneto e finanziamento dei relativi progetti. (Deliberazione n. 110/97)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 184 dell'8 agosto 1997).

Nella deliberazione citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 43, prima colonna, in corrispondenza del progetto «Costruzione reparto malattie infettive presso l'ospedale di Mestre (Venezia)», con la voce «Mutuo a carico dello Stato», dove è riportato l'importo: «**12.288.926.094*», leggasi invece: «**7.397.328.265*», inoltre, sempre nella stessa pagina, medesima colonna, ad iniziare dal progetto «Opere di collegamento reparto malattie presso l'ospedale di Belluno», in corrispondenza con la voce «Mutuo a carico dello Stato», deve intendersi inserito quanto di seguito riportato: «* *(0)*».

97A7443

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari		
- annuale	L.	440 000
- semestrale	L	250 000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi		
- annuale	L	360 000
- semestrale	L.	200 000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi		
- annuale	L	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	92 000
- semestrale	L.	59 000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2)		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N B — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 2 3 0 9 7 *

L. 1.500